



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Consigliere Militare

Servizio di Coordinamento della Produzione di Materiali di Armamento

RAPPORTO

del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

sui lineamenti di politica del Governo

**in materia di esportazione, importazione e transito dei
materiali d'armamento.**

(ANNO 2011)

INDICE

1. LA POLITICA DEL TRASFERIMENTO DI MATERIALE D'ARMAMENTO.	4
1.1 GENERALITÀ	4
1.2 LA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185.	5
a. I principi, i divieti ed i vincoli.	5
b. I Dicasteri competenti e le procedure amministrative.	6
c. I Materiali.....	8
d. Le Esclusioni.....	9
e. La normativa per le armi piccole e leggere.....	9
1.3 IMPEGNI ED INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE MULTILATERALE PER IL CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI.	10
a. Le Nazioni Unite.....	10
b. La Posizione Comune del Consiglio Europeo 2008/944/PESC.	10
c. Il Wassenaar Arrangement.....	12
d. Il Gruppo di Lavoro COARM.....	13
1.4 IL CONTROLLO SUI TRASFERIMENTI DEI MATERIALI D'ARMAMENTO.....	13
a. Embarghi e misure restrittive.....	14
b. L'azione politico-amministrativa svolta in campo nazionale.	14
b.1 Coordinamento amministrativo.....	14
b.2 Armi piccole e leggere.....	16
b.3 Intermediazione nel settore dei materiali d'armamento.	16
b.4 Ratifica delle Convenzioni Internazionali	17
b.5 Informazione Istituzionale.....	17
c. L'azione politico-amministrativa svolta in campo internazionale.....	17
c.1 Trasferimento dei materiali d'armamento.	18
c.2 Regimi multilaterali di controllo delle esportazioni.....	19
c.3 Regimi multilaterali di Non Proliferazione delle armi non convenzionali.....	20
c.4 COARM.	20
c.5 Armi piccole e leggere.....	21
c.6 Trattato sul Commercio di Armi.	21
2. IL PROCESSO DI RIORDINO DELLA NORMATIVA NAZIONALE RELATIVA AL CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E I TRASFERIMENTI DEI PRODOTTI PER LA DIFESA.....	22
3. ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO NELL'ANNO 2011.....	24
3.1 AUTORIZZAZIONI.....	24

a.	All'esportazione.	24
b.	All'importazione.....	28
c.	Transiti.	29
d.	Programmi di Produzione Intergovernativa.....	29
e.	Nulla Osta.	29
3.2	TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE.....	29
3.3	OPERAZIONI.....	30
a.	Esportazioni.	30
b.	Importazioni.....	30
c.	Programmi Intergovernativi.....	31
d.	Licenze Globali di Progetto.	31
3.4	TRANSAZIONI FINANZIARIE.	31
3.5	ULTERIORI VALUTAZIONI.	32
4.	LINEAMENTI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2012.	33
3.1	IN AMBITO NAZIONALE:	34
3.2	IN AMBITO EUROPEO:	34
3.3	IN AMBITO INTERNAZIONALE:.....	34
3.4	INFORMAZIONE ISTITUZIONALE.	34
	Elenco ALLEGATI e TABELLE	36

1. LA POLITICA DEL TRASFERIMENTO DI MATERIALE D'ARMAMENTO.

Il quadro normativo di riferimento in materia di controllo sulle esportazioni, importazioni e transito dei materiali d'armamento è costituito dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, modificata con la legge 17 giugno 2003 n. 148 di ratifica dell'Accordo Quadro, sottoscritto tra la Francia, la Germania, la Spagna, la Svezia, il Regno Unito e l'Italia sulla ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa, e dal suo regolamento di attuazione D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n. 93.

1.1 GENERALITÀ

L'adesione ai trattati dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica e l'attiva partecipazione ai consessi internazionali e multilaterali costituiscono i fondamenti della nostra politica estera e di difesa.

In questo quadro di riferimento si colloca il trasferimento dei materiali per la difesa e la cooperazione industriale con gli Stati membri delle due entità politiche. Tale cooperazione consente di soddisfare i prioritari e condivisi bisogni di sicurezza e difesa e risponde alle esigenze di economicità di acquisizione di equipaggiamenti più efficaci e a minor costo e di assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti.

Tutte le forniture di prodotti militari sia Infra UE e tra Paesi dell'Alleanza Atlantica sia con Paesi terzi sono autorizzate in base alla loro rispondenza ai principi ed ai disposti della normativa nazionale¹ ed europea a vario titolo vincolante in base anche alle determinazioni dei Fori internazionali cui l'Italia partecipa.

I controlli sulle transazioni inerenti i prodotti militari rappresentano un esercizio particolarmente complesso e delicato.

Essi - in un contesto mondiale in continua evoluzione – devono infatti coniugare il diritto all'autodifesa riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite con le esigenze di sicurezza e di contrasto alla proliferazione di armamenti convenzionali e non convenzionali. Al tempo stesso, tali

¹ Tali forniture, rivolte a soddisfare legittime esigenze di difesa e di sicurezza riconosciute dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 51), sono ulteriormente vagliate alla luce di una serie di parametri (popolazione, PIL, rapporto PIL/difesa, spesa per la difesa pro capite) qualora lo Stato ricevente sia destinatario di aiuti pubblici allo sviluppo da parte dell'Italia.

controlli contribuiscono alla tutela del comparto industriale per la difesa, dalla cui efficienza dipende in parte anche la nostra stessa sicurezza.

Tale comparto, sebbene di dimensioni inferiori rispetto a quelli dei Paesi europei, nostri tradizionali partner industriali nel settore (Regno Unito, Francia, Germania), rappresenta un *patrimonio tecnologico, produttivo ed occupazionale* importante per l'economia del Paese.

Nel loro insieme, le aziende del settore esprimono notevoli capacità di ricerca e innovazione (con importanti ricadute in campo civile) di duttilità e di adattamento alla competizione internazionale in particolar modo verso mercati tecnologicamente molto evoluti come quelli europeo e nordamericano, riuscendo a collocarsi in alcuni settori in posizioni di reale eccellenza.

1.2 LA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185.

Con la legge 9 luglio 1990, n. 185 sono stati introdotti nella legislazione nazionale i principi, i divieti ed i vincoli ai quali deve essere uniformata l'azione politica del Governo in materia di controllo delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

a. I principi, i divieti ed i vincoli.

L'enunciazione di tali principi avviene all'interno dell'art. 1 della legge quando sancisce che le operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, nonché la cessione di licenze di produzione, devono essere conformi alla politica estera, di difesa e di sicurezza dell'Italia, regolamentate secondo i principi della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali.

Esse altresì devono essere effettuate esclusivamente da aziende iscritte al Registro Nazionale delle Imprese e solo con governi esteri o con imprese dagli stessi preventivamente autorizzate.

L'art. 1 stabilisce una serie di *divieti e vincoli* cui le Amministrazioni competenti devono attenersi nel rilasciare le autorizzazioni all'esportazione.

Sempre all'art. 1, la legge introduce *specifici divieti* ad effettuare transazioni commerciali con l'estero qualora:

- manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali;

- abbiano come oggetto tipologie di materiali afferenti le armi chimiche, biologiche o nucleari; nonché quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari. A questi si sono aggiunte, successivamente alla pubblicazione della legge, le mine antiuomo e le bombe a frammentazione (c.d. cluster bombs) che, sulla base della Convenzione di Ottawa, non possono neppure essere costruite.

L'art. 1 vieta, altresì, le operazioni di esportazione quando:

- i materiali siano destinati a Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le delibere del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;
- nel Paese di destinazione la politica delle autorità governative risulti in contrasto con i principi dell'art. 11 della Costituzione Italiana;
- nei confronti di un determinato Paese sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- in un Paese vengano perpetrate, da parte dei relativi governi, gravi violazioni delle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- nei confronti di un Paese, tra quelli beneficiari degli aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, venga accertato che le relative autorità governative destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese.

b. I Dicasteri competenti e le procedure amministrative.

La legge n. 185/90 stabilisce nel dettaglio: le procedure per il rilascio delle autorizzazioni; gli organi competenti e i termini temporali entro i quali l'Amministrazione deve decidere in merito alle singole autorizzazioni.

Ai Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del tesoro ed Agenzia delle dogane), dell'Interno è affidata, a vario titolo, l'autorità di contribuire al perfezionamento dell'iter istruttorio e rilasciare le autorizzazioni di competenza.

La legge individua più fasi nella complessa ed articolata procedura per il rilascio delle autorizzazioni e tiene conto della pluralità degli aspetti (di politica estera, di difesa, di sicurezza e di carattere tecnologico e industriale) che sottendono alle operazioni di import ed export dei materiali per la sicurezza e difesa:

- una prima fase, **direttiva e di indirizzo**, ai sensi dell'art. 6 della legge 185/90, è stata inizialmente affidata al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD)². Dopo la soppressione del CISD, avvenuta ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 6 del DPR 20 aprile 1994, n. 373, la delicata funzione è stata assegnata al CIPE che, con delibera 6 agosto 1999, ne ha disposto la devoluzione al Ministero degli Affari Esteri. Tale delibera prevede che la suddetta funzione debba essere esercitata d'intesa con i Ministeri della Difesa, dello Sviluppo Economico e con l'apposito Ufficio di Coordinamento della Produzione dei Materiali d'Armamento (UCPMA) istituito presso la Presidenza del Consiglio;
- una seconda fase, **istruttoria**, finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione delle trattative contrattuali e successivamente dell'autorizzazione all'esportazione del materiale;
- una terza fase, **consultiva**, nella quale i Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa si possono avvalere di un ulteriore parere dei Dicasteri partecipanti al Comitato Consultivo di cui all'art. 7 della legge n. 185³;
- una quarta fase, che attiene alla **formalizzazione del provvedimento autorizzativo** ed alla definizione delle sue prescrizioni e relative clausole;

² Era costituito dai Ministri dei vari Dicasteri competenti, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il compito di “formulare gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e dettare direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento”.

³ Il parere del Comitato è *facoltativo* per l'autorizzazione alle trattative contrattuali e per le autorizzazioni verso Paesi NATO ed UE; *obbligatorio* per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito ed alla cessione all'estero delle licenze industriali di produzione.

- un'ultima fase, di **controllo**, finalizzata ad accertare ogni ottemperanza alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo ed alle disposizioni di Legge.

Il sistema per le autorizzazioni previsto dalla legge 185/90 attribuisce un ruolo primario ai pareri che l'UAMA (Unità per le Autorizzazioni di materiali d'Armamento presso il Ministero degli Affari Esteri) è tenuta ad esprimere. Tali pareri maturano in assidua sinergia con le competenti Direzioni Generali del Ministero degli Affari Esteri al fine di realizzare un permanente monitoraggio della situazione geo-politica e strategica dei Paesi e delle aree regionali verso i quali s'indirizzano le esportazioni di materiali di armamento. Successivamente la concertazione interministeriale, per le ulteriori fasi procedurali, trova la sua espressione ultima nell'attività espletata dal Comitato Consultivo, previsto dall'art. 7 della legge (presieduto dal Ministero degli Affari Esteri ed al quale partecipano il Ministero della Difesa e le altre Amministrazioni indicate dalla Legge: Ministeri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente, Agenzia delle Dogane) che è incaricato di fornire valutazioni obbligatorie sulle richieste di autorizzazione di transazioni con Stati extra NATO e UE.

c. I materiali.

La normativa ha individuato in modo univoco i materiali⁴ che devono essere considerati quali materiali d'armamento, distinguendoli, di fatto, dagli altri prodotti, come quelli ad "*alta tecnologia*", suscettibili di uso duale⁵.

In *Allegato A* sono riportate le categorie dei materiali d'armamento, individuate ai sensi della legge e degli accordi e regimi internazionali sottoscritti dall'Italia. L'elenco dei materiali è aggiornato in relazione allo sviluppo tecnologico, alla realizzazione di nuovi materiali e sistemi d'arma ed all'evoluzione degli accordi internazionali.

L'elenco dei materiali d'armamento è oggetto di Decreto ministeriale, emanato dal Ministro della Difesa di concerto con i Ministri degli altri Dicasteri interessati .

⁴ Trattasi di materiali che per requisiti o caratteristiche tecnico costruttive sono destinati ad un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

⁵ Trattasi di materiali destinati principalmente ad uso civile, ma che hanno caratteristiche idonee per essere utilizzati anche in ambito militare.

d. Le esclusioni.

Parimenti vengono individuati univocamente i casi che esulano dall'applicazione delle disposizioni di legge.

In particolare sono escluse/i:

- le **esportazioni temporanee** effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia, [art. 1 comma 9 lettera a)];
- le **esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato**, attuate in base ad accordi internazionali ai fini di assistenza militare, [art. 1 comma 9 lettera b)];
- i **transiti** di materiali d'armamento ed equipaggiamento **tra i Paesi NATO** [art. 1 comma 9 lettera c)].

Sono invece autorizzate direttamente dalle Dogane le importazioni effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia, [art. 1 comma 8 lettera a)].

e. La normativa per le armi piccole e leggere.

Ai sensi dell'art. 1, comma 11 sono escluse dal campo di applicazione della legge: le armi sportive e da caccia e le relative munizioni, le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e le munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 110/75; le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

Le autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito ed il controllo delle operazioni, nel caso di specie, sono demandate al Ministero dell'Interno.

Nel Rapporto e nelle relazioni di ciascun Dicastero interessato sono comunque riportate le attività di rispettiva competenza svolte in questa materia.

1.3 IMPEGNI ED INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE MULTILATERALE PER IL CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI.

Numerosi sono i Fori e le iniziative multilaterali per la cooperazione internazionale nel settore dei trasferimenti di materiali d'armamento cui l'Italia partecipa attivamente (Nazioni Unite, OSCE, Intesa di Wassenaar, Unione Europea, ecc.).

Le principali iniziative multilaterali per la cooperazione internazionale nel settore dei trasferimenti di materiali d'armamento di particolare rilievo e con ampi risvolti sull'applicazione della legge 185/90, sono:

a. Le Nazioni Unite.

In ambito Nazioni Unite è stato costituito (1991) un **Registro Internazionale dei trasferimenti di armi convenzionali**.

Lo strumento ha lo scopo di promuovere la reciproca fiducia e sicurezza fra gli Stati, nonché focalizzare l'attenzione della Comunità Internazionale sull'accumulo destabilizzante di materiale d'armamento.

L'Italia partecipa attivamente all'aggiornamento del registro, comunicando ogni anno le informazioni richieste.

b. La Posizione Comune del Consiglio Europeo 2008/944/PESC⁶.

In data 13 dicembre 2008 è stata pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio Europeo dell'8 dicembre 2008 che definisce “Norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari” e che ha sostituito⁷ il Codice di Condotta dell'Unione Europea sulle “esportazioni di armi”.

Si tratta di un documento più articolato del Codice di Condotta che, in quanto Posizione Comune del Consiglio Europeo, assume un carattere vincolante sotto il profilo dell'attuazione da parte degli Stati membri, in considerazione del conseguente aggiornamento delle rispettive normative nazionali.

⁶ La Politica Estera e di Sicurezza Comune – PESC è stata introdotta per la prima volta dal Trattato di Maastricht del 1992.

⁷ Vedasi considerando (15) della Posizione Comune 2008/944/PESC.

La Posizione Comune del Consiglio si compone fundamentalmente di due parti: nella prima vengono definiti gli 8 criteri volti a fissare le linee guida che devono presiedere alla valutazione delle singole istanze di esportazione e all'eventuale emissione, in determinate circostanze, di provvedimenti di diniego; nella seconda sono contenute le misure operative finalizzate ad individuare specifiche previsioni e seguiti operativi a tali azioni di valutazione, mediante meccanismi specifici di consultazione.

La Posizione Comune del Consiglio europeo ha mantenuto gli otto criteri valutativi già fissati nel Codice di Condotta e basati sui principi definiti durante i Consigli Europei di Lussemburgo (29 giugno 1991) e di Lisbona (26-27 giugno 1992), e sono così sintetizzati:

- Primo Criterio: **Rispetto degli Obblighi e degli Impegni Internazionali** degli Stati Membri ed in ambito internazionale.
- Secondo Criterio: **Rispetto dei diritti umani** nel Paese di destinazione finale e del diritto internazionale umanitario da parte di detto Paese.
- Terzo Criterio: **Situazione interna del Paese di destinazione finale** in termini di esistenza di tensioni o di conflitti armati.
- Quarto Criterio: **Mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionale.**
- Quinto Criterio: **Sicurezza Nazionale degli Stati membri**, dei loro Paesi amici ed alleati e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato Membro.
- Sesto Criterio: **Comportamento del Paese acquirente** riguardo alla Comunità Internazionale, segnatamente per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze ed il rispetto del Diritto Internazionale.
- Settimo Criterio: **Sussistenza del rischio che la tecnologia o le attrezzature militari** possano essere sviate all'interno del Paese acquirente o **riesportate** a condizioni non ammissibili.
- Ottavo Criterio: **Necessità che le esportazioni di armi siano compatibili con la capacità tecnica ed economica** del Paese destinatario.

Oltre ad indicazioni di carattere generale, con cui si evidenzia altresì un maggiore rafforzamento della cooperazione e della promozione della

convergenza nel quadro della PESC, la risoluzione affronta punti più specifici:

- possibilità lasciata agli Stati membri, di applicare politiche nazionali più restrittive;
- trasmissione delle informazioni tra gli Stati membri nel caso di rifiuto di una domanda di licenza accompagnata da motivazioni dettagliate;
- rilascio di licenza, preventivamente rifiutata da uno Stato Membro, deve essere oggetto di preventiva consultazione con lo Stato/Stati Membri che hanno negato l'autorizzazione e corredato da una dettagliata motivazione;
- necessità di rilasciare il certificato di destinazione finale o altra documentazione previa adeguata verifica e/o un'autorizzazione ufficiale rilasciata dal paese di destinazione;
- trasmissione in via riservata da parte di ciascun Stato membro agli altri Stati membri di una relazione annuale sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari specificando altresì la modalità di applicazione della posizione comune in tale ambito;
- maggiore incoraggiamento degli Stati membri verso gli altri Paesi esportatori di tecnologia e attrezzature militari per l'applicazione dei criteri della posizione comune;
- necessità che le legislazioni nazionali consentano agli Stati membri di controllare le esportazioni di tecnologie e attrezzature militari incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

c. Il Wassenaar Arrangement.

L'intesa di Wassenaar (1996)⁸ è un accordo multilaterale per il controllo dell'export di armi convenzionali, materiali e tecnologie a duplice uso con cui si intende contribuire alla stabilità e alla sicurezza regionale .

Le complesse attività tecnico-diplomatiche di questo organismo (che ha la sua sede in Vienna ed al quale aderiscono 40 Paesi) mirano ad armonizzare ed a rendere sempre più trasparenti le politiche esportative e

⁸ Il nuovo regime succede al “*COordinating COmmittee for Multilateral export control (COCOM)*” che, dopo la fine guerra fredda, risultava avere intese ed utilizzare meccanismi superati dal corso degli eventi storici. Con l'Intesa di Wassenaar si è realizzata una più ampia partecipazione di Paesi uniti nell'obiettivo di ottenere il più ampio consenso per contribuire alla sicurezza ed alla stabilità regionale ed internazionale.

di controllo degli Stati membri partecipanti sulle suddette esportazioni, con il precipuo obiettivo di limitare l'accumulo destabilizzante di armamenti convenzionali in determinate aree considerate a rischio.

d. Il Gruppo di Lavoro COARM.

Il COARM, Gruppo di Lavoro istituito in seno al Consiglio Europeo, è un organismo che gioca un ruolo primario nella discussione sui temi del trasferimento dei materiali d'armamento ed armonizzazione delle politiche nazionali di controllo delle esportazioni di materiali d'armamento.

Il sistema di notifica dei dinieghi e lo scambio diretto di informazioni in seno al Gruppo di Lavoro "COARM" sugli orientamenti degli Stati membri in tema di forniture militari a Paesi terzi e sulla situazione di Paesi o aree di più accentuate sensibilità o instabilità hanno già fatto compiere passi significativi verso un maggior coordinamento delle politiche esportative tra gli Stati membri dell'Unione Europea ed una crescente armonizzazione e convergenza delle politiche di controllo dei trasferimenti di materiale d'armamento verso Paesi terzi.

1.4 IL CONTROLLO SUI TRASFERIMENTI DEI MATERIALI D'ARMAMENTO

Il contesto internazionale nel 2011 è stato caratterizzato da rilevanti mutamenti di leadership politiche ed istituzionali della sponda africana del Mediterraneo e del vicino e Medio Oriente, fenomeno noto come "primavera araba".

Tali cambiamenti hanno generato proteste popolari diffuse, in alcuni casi forme di guerriglia e guerre civili contraddistinte da rilevanti violenze interne. In tali casi, si è accentuata l'azione governativa di controllo e restrizione verso i Paesi in stato di conflitto interno sia nei confronti delle autorizzazioni relative ai prodotti per la difesa sia ai trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi.

Tali azioni d'intervento, non sono riconducibili soltanto al concetto di tutela degli interessi di sicurezza nazionale - intesi nell'ampia accezione di natura politica, economica e militare - ma hanno acquistato un ruolo determinante nella più ampia tematica della sicurezza internazionale, le cui strategie contro i programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa sono sempre più affidate ai maggiori organismi internazionali - quali l'Unione

Europea, le Nazioni Unite – ed ai Regimi internazionali di non proliferazione. In tale settore, il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero dello Sviluppo Economico hanno continuato a svolgere nel 2011 iniziative di contrasto all’esportazione e riesportazione da Paesi terzi (cosiddette “triangolazioni”) di materiali d’armamento e tecnologie sensibili a duplice uso, civile e militare, suscettibili di impiego in programmi di produzione di armi di distruzione di massa NBC e dei loro vettori.

L’azione amministrativa dei vari Dicasteri anche nel 2011 è stata finalizzata ad autorizzare le imprese del settore ad operare secondo i principi, i vincoli ed i divieti che promanano dalla normativa nazionale e dai fori internazionali ai quali l’Italia partecipa attivamente. In particolare rispetto ai divieti, afferenti *la materia degli embarghi e delle violazioni dei diritti umani*, adottati dagli organismi internazionali indicati dalla legge, nonché dall’applicazione di ulteriori dettami quali *l’individuazione dei Paesi che eccedono nelle spese militari rispetto alle proprie esigenze di difesa*.

a. Embarghi e misure restrittive.

L’Unione Europea, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU e l’OSCE aggiornano periodicamente la lista dei Paesi nei cui confronti sono stati elevati embarghi per la vendita di armi. Si riporta in *Allegato B* l’elenco dei Paesi oggetto di embargo di cui all’elenco del Commissione Europea http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf. L’Amministrazione, nel rilasciare o negare le autorizzazioni all’esportazione, importazione dei materiali d’armamento, tiene altresì conto del rispetto dei diritti umani nei Paesi potenziali acquirenti dei materiali d’armamento⁹.

b. L’azione politico-amministrativa svolta in campo nazionale.

b.1 Coordinamento amministrativo.

Nel corso del 2011 le Amministrazioni:

- o Ministero degli Affari Esteri – Unità per le Autorizzazioni dei Materiali d’Armamento, Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa/ Direzione Nazionale degli Armamenti ed Agenzia delle Dogane, hanno operato in stretto raccordo per la definizione e la realizzazione dello “Sportello Unico Doganale”. Progetto che ha consentito l’integrazione informatica tra le

⁹ Ai sensi dell’art. 1 comma 6 lettera d) della legge 185/90.

amministrazioni interessate per snellire procedure di autorizzazioni o di rilascio di altri elementi documentali.

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rafforzato azioni e procedure per migliorare il servizio fornito all'utenza per ridurre i tempi amministrativi per l'emissione delle autorizzazioni per le operazioni bancarie. Al fine di offrire assistenza operativa e consulenza giuridica agli operatori bancari ed alle altre amministrazioni in merito a specifiche tematiche di carattere finanziario, è stato ulteriormente ampliato, altresì, il servizio fornito attraverso "l'*account*" di posta elettronica: dt.dir5.legge185@tesoro.it;
- il concerto interministeriale si è altresì concretato nella periodica valutazione della congruità della spesa militare dei Paesi che ricevono dall'Italia aiuti allo sviluppo. L'esercizio congiunto Esteri-Difesa ha condotto all'aggiornamento della valutazione della congruità della spesa militare di 9 Paesi beneficiari di aiuti allo sviluppo, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art.1, comma 6, punto e) della Legge 185/90;
- non sono state coinvolte in modifiche alla lista dei programmi di coproduzione internazionale (*Allegato C*), in quanto non richiesto dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa.

Come indicato in molte delle relazioni precedenti questi programmi sono caratterizzati da **finanziamenti pluriennali da parte dei Governi** con il meccanismo del "*work share - cost share*". In sostanza i pagamenti effettuati dai Governi alle Agenzie internazionali, che conducono il programma, si trasformano, in termini strettamente proporzionali, in contratti per le imprese degli stessi Paesi.

I contratti assegnati alle imprese nazionali nel quadro dei programmi intergovernativi, pertanto, corrispondendo ad esborsi effettuati per l'approvvigionamento di sistemi d'arma destinati alle Forze Armate nazionali, non possono essere considerati un'operazione commerciale di pari natura di quelle effettuate in semplice vendita verso l'estero.

Nel corso del 2011 la lista dei programmi di coproduzione internazionale è stata confermata nella sua interezza non essendo state apportate variazioni.

b.2 Armi piccole e leggere.

Sul piano interno, in ottemperanza ai vincoli della Posizione Comune 2008/944/PESC, è proseguito lo stretto coordinamento del Ministero dell'Interno con il Ministero degli Affari Esteri, in merito ad istanze di esportazione di armi comuni da sparo.

Data la particolare delicatezza di questa materia (specialmente a ragione della meno agevole tracciabilità delle armi leggere rispetto ai sistemi d'arma più complessi) e considerata la sua peculiare potenziale incidenza su violazioni di diritti umani, incremento di tensioni interne e internazionali, traffici illeciti ed attività terroristiche, le Amministrazioni hanno posto la massima attenzione nel vagliare ogni richiesta di esportazione, procedendo laddove necessario a ulteriori approfondimenti e articolate forme di concertazione interministeriale, nonché attivando, non solo nei casi prescritti dalla Posizione Comune 2008/944/PESC ma anche ogni qualvolta ritenuto comunque opportuno, apposite consultazioni con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.

b.3 Intermediazione nel settore dei materiali d'armamento.

Nel corso del 2011 si è continuato ad operare, nell'ambito del processo di trasposizione della Direttiva 2009/43/CE¹⁰, per il recepimento nella normativa nazionale della Posizione Comune del Consiglio Europeo sulle attività di intermediazione nel campo della compravendita di armamenti adottata il 23 giugno 2003.

La citata Posizione Comune **esorta** gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per controllare le attività di intermediazione che si svolgono – ad opera di chiunque – **sui rispettivi territori nazionali**; li incoraggia, altresì, a controllare quelle svolte al di fuori del territorio nazionale ad opera di persone fisiche e giuridiche che vi risiedono o che vi operano.

¹⁰ Attività condotta dall'Ufficio legislativo del Ministero degli Affari Europei dalle strutture competenti della PCM e dei Dicasteri degli Esteri, della Difesa, dell'Interno, della Giustizia, dell'Economia (Dipartimento Tesoro ed Agenzia delle Dogane), dello Sviluppo Economico.,

b.4 Ratifica delle Convenzioni Internazionali

La Convenzione sulle munizioni a grappolo, che proibisce l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento delle munizioni a grappolo che causano danni inaccettabili alle popolazioni civili, è stata approvata in occasione della Conferenza diplomatica di Dublino (19-30 maggio 2008) e sottoscritta dall'Italia, insieme a 94 Paesi, alla Conferenza di Oslo, il 3 dicembre 2008.

L'Italia ha fatto parte sin dall'inizio del primo gruppo di 46 Paesi che aderirono alla Dichiarazione di Oslo sulle munizioni a grappolo e si è adoperata attivamente in seno alle riunioni e conferenze preparatorie della Conferenza di Dublino del maggio 2008 alla definizione del testo dell'accordo.

Il processo di ratifica per l'esecuzione della Convenzione di Oslo ha visto l'emanazione della legge n. 95 del 14 giugno 2011, che ha formalizzato l'adesione dell'Italia alla Convenzione sulle munizioni a grappolo ed ha recepito gli ulteriori obblighi che la Convenzione pone nel nostro ordinamento interno.

b.5 Informazione Istituzionale.

Oltre alla consueta attività di supporto inerente il sindacato ispettivo del Parlamento e delle Commissioni parlamentari, è stato inviato ai Presidenti delle Camere e successivamente pubblicato l'annuale Rapporto del Presidente del Consiglio e la Relazione per il 2010. Il testo è disponibile sul sito internet del Governo Italiano al seguente indirizzo:

<http://www.governo.it/Presidenza/UCPMA/Rapporto2010/rapporto2010.html>

Nel corso del 2011 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata organizzata una riunione con le Organizzazioni non Governative (ONG), facenti parte della Rete Italiana Disarmo (RID), riguardante il tema dell'esportazione dei materiali d'armamento e la Relazione al Parlamento per l'anno 2010.

c. L'azione politico-amministrativa svolta in campo internazionale.

Numerosi sono i campi attinenti la materia d'interesse che hanno visto operare le Amministrazioni in campo internazionale. In sintesi:

- l'UCPMA, nelle sue competenze di coordinamento interministeriale stabilite dalla legge 9 luglio 1990 n.185 e dal DPCM che lo costituisce, ha promosso e contribuito alla definizione di posizioni nazionali riferite alle materie riguardanti alcune iniziative europee e intergovernative fra Paesi LoI¹¹ in tema di Trasferimento di materiali d'armamento ed al riguardo del processo di revisione del sistema statunitense di controllo delle esportazioni di materiale di armamento comunemente identificato come "norme ITAR" (International Traffic in Arms Regulation)
- il Ministero degli Affari Esteri (UAMA), quale Dicastero cardine della politica italiana per il controllo dell'esportazione dei materiali d'armamento, nelle sue varie articolazioni¹², unitamente al Ministero della Difesa¹³, hanno dedicato particolare attenzione all'attività internazionale e comunitaria condotta nei regimi multilaterali:
 - di controllo delle esportazioni dei materiali d'armamento;
 - per la lotta all'accumulazione delle armi convenzionali ed alla proliferazione delle armi di distruzione di massa;
 ed all'azione svolta dalla comunità internazionale per contrastare il traffico illecito di armi piccole e leggere.

La PCM - UCPMA, il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero della Difesa, per quanto di competenza, hanno seguito anche gli esercizi di concertazione in ambito europeo riferiti all'integrazione del mercato della difesa. In particolare con riguardo a:

c.1 **Trasferimento dei materiali d'armamento.**

È proseguita la partecipazione delle Amministrazioni nei Fori interessanti la materia dell'export control.

Particolare significato riveste al riguardo il Sub-Committee 2 (SC2) della LoI in cui nell'anno 2011 sono affrontati i seguenti argomenti principali:

¹¹ Paesi firmatari dell'Accordo Quadro sottoscritto a Farnborough (UK) nel 2000 (FR, GE, IT, SP, SW e UK)

¹² UAMA e Direzioni generali.

¹³ Con l'Unità Organizzativa Responsabile (UOR) istituita presso lo Stato Maggiore della Difesa.

- aggiornamento sullo stato di avanzamento dei rispettivi processi nazionali di ratifica dell'emendamento all'art. 16 del Framework Agreement (FA) fra i sei Paesi LOI;
- armonizzazione delle liste di materiali della European common Military List (EURL) da associare e movimentare attraverso le Licenze Generali, ai sensi dell'Intra Community Transfer Directive;
- incremento dell'attività di coordinamento e di sintesi tra le posizioni nazionali dei Paesi LOI in tema di Intra Community Transfer in particolare sul tema della Certificazione delle imprese.

Importante al fine di armonizzare le procedure di trasferimento nell'ambito dei Paesi LOI è il recepimento dell'emendamento all'Accordo Quadro/LOI (Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito) che comporta la definizione di un nuovo testo dell'art. 16 dell'Accordo Quadro firmato nel 2000 e ratificato nel 2003.

Questo emendamento è già stato recepito dalla Svezia, dalla Spagna, dal Regno Unito e dalla Francia. Attualmente l'accordo non è stato ancora recepito da Germania e dall'Italia che ha avviato le procedure necessarie per la predisposizione di uno specifico provvedimento normativo. Solo dopo la ratifica da parte di tutti i sei Paesi, la modifica del trattato inizierà ad avere efficacia.

c.2 Regimi multilaterali di **controllo delle esportazioni**.

Il controllo delle esportazioni di materiali di armamento è stato anche nel 2011 una delle priorità della Comunità internazionale e le relative problematiche sono state oggetto di accresciuta attenzione nei pertinenti Fori multilaterali. In tale quadro il Ministero degli Affari Esteri ha continuato a svolgere, grazie anche al prezioso apporto della rete diplomatica, alla collaborazione delle altre competenti Amministrazioni nazionali ed al coordinamento con gli Stati membri dei su richiamati Regimi di controllo, iniziative di contrasto all'esportazione e riesportazione da Paesi terzi di beni e tecnologie sensibili a duplice uso, civile e militare, suscettibili di impiego in programmi di produzione di armi di distruzione di massa NBC e dei loro vettori. Nel 2011, l'Italia ha favorito la crescente

efficacia delle Linee Guida individuate in tale contesto al fine di assicurare l'equilibrio tra le esigenze relative alle transazioni in materia di beni e tecnologie per usi civili e la necessaria azione di contrasto alla proliferazione.

c.3 Regimi multilaterali di **Non Proliferazione** delle armi non convenzionali.

In questo contesto il Ministero degli Affari Esteri ha continuato a dirigere la partecipazione italiana alle attività dei Regimi multilaterali di Non Proliferazione delle armi non convenzionali cosiddette "di distruzione di massa" nucleari (Gruppo dei Fornitori Nucleari - N.S.G.), chimiche, biologiche e batteriologiche (Gruppo Australia - A.G.) e dei loro vettori (Regime di Controllo delle Tecnologie Missilistiche - M.T.C.R.).

c.4 COARM.

Il Ministero degli Affari Esteri ha garantito la continua partecipazione italiana al Gruppo di Lavoro "*CO*nventional *AR*Maments" (COARM).

Il COARM è diventato il principale strumento di coordinamento e armonizzazione delle politiche nazionali di controllo delle esportazioni di materiali strategici. Frutto di tale attività è innanzitutto il già menzionato "Codice Europeo di Condotta", la cui versione aggiornata e rafforzata è stata messa a punto dal COARM ed approvata nel dicembre 2008 dal Consiglio Europeo come Posizione Comune 944/2008/PESC.

Il sistema di notifica dei dinieghi predisposto in ambito COARM e il costante scambio di informazioni tra gli Stati membri ha contribuito altresì a ridurre e tendenzialmente ad annullare gli effetti distorsivi provocati in passato da atteggiamenti difformi rispetto a fattispecie esportative sostanzialmente analoghe, suscettibili di danneggiare gli esportatori di quegli Stati che - come l'Italia, con la Legge 185/90 - avevano adottato severe politiche di controllo ben prima dell'entrata in vigore del "Codice Europeo di Condotta".

Nel medesimo contesto un ulteriore momento di trasparenza è rappresentato dalla pubblicazione del Rapporto Annuale sulle esportazioni di armamenti predisposto dal Segretariato COARM, in

coordinamento con la Presidenza di turno del Consiglio UE. Il documento “Tredicesima Relazione Annuale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della Posizione Comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie C n. 2011/C382 del 30 dicembre 2011.

c.5 Armi piccole e leggere.

La tradizionale attenzione riservata dall’Italia al tema della lotta al traffico illecito delle armi leggere e di piccolo calibro si è caratterizzata per un’attiva partecipazione del Ministero degli Affari Esteri agli esercizi in corso nei maggiori fori negoziali multilaterali.

Nell’ambito dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l’Italia ha co-sponsorizzato la Risoluzione 66/47, sul commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, e la Risoluzione 66/34, sull’assistenza agli Stati nel combattere il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro.

L’Italia ha anche partecipato, concertando la propria posizione con i partners dell’Unione Europea, alla II Conferenza di riesame del Programma d’azione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro. L’Italia ha fornito il proprio contributo all’elaborazione della Decisione del Consiglio (n. 2011/428/CFSP) a sostegno delle attività dell’Ufficio per gli Affari del Disarmo delle Nazioni Unite (UNODA) relative all’attuazione del Programma d’Azione delle Nazioni Unite. In ambito OSCE, l’Italia ha contribuito alla finalizzazione della Decisione 06/11, adottata dal Consiglio Ministeriale di Vilnius, che recepisce quanto svolto nel 2011 dal Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC) in materia di armi leggere e di piccolo calibro.

c.6 Trattato sul Commercio di Armi.

Il Trattato ha come obiettivo l’adozione di comuni standard di controllo sulla movimentazione internazionale di armi convenzionali (comprese quelle leggere e di piccolo calibro).

Sul piano internazionale, nell’ambito dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l’Italia ha co-sponsorizzato la Risoluzione n.66/47 sul commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro,

e la Risoluzione n. 66/34 sull'assistenza agli Stati nel combattere il traffico illecito delle armi leggere e di piccolo calibro.

Nel 2011 sono state svolte due sessioni del Comitato Preparatorio della Conferenza diplomatica che nel luglio 2012 dovrà negoziare il Trattato. L'Italia ha partecipato attivamente al citato Comitato fornendo il proprio contributo alla discussione e proprie valutazioni sul Documento elaborato, sotto la propria responsabilità dal Presidente del PrepCom, Ambasciatore Roberto Garcia Moritàn (Argentina), di concerto con i partner europei e in linea con la tradizionale attenzione mostrata da sempre dal nostro Paese sul tema del commercio internazionale delle armi convenzionali.

2. IL PROCESSO DI RIORDINO DELLA NORMATIVA NAZIONALE RELATIVA AL CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E I TRASFERIMENTI DEI PRODOTTI PER LA DIFESA

Il processo di integrazione europeo nel campo della difesa e la progressiva razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria europea hanno portato negli ultimi anni ad un forte aumento sia dell'interscambio di sottosistemi e componenti militari che dei programmi di collaborazione intergovernativa per lo sviluppo e la produzione di equipaggiamenti per la difesa. Di fronte a questo radicale cambiamento il quadro normativo sia europeo, che risulta frammentato in 27 legislazioni diverse, che italiano è risultato sempre più inadeguato a rispondere alle esigenze delle imprese e contemperare trasparenza tracciabilità dei materiali d'armamento. Le modifiche apportate alla Legge 185/90 dalla Legge 148/03, di ratifica dell'Accordo Quadro/LOI relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, hanno toccato la normativa nazionale solo in alcuni limitati aspetti.

Nel frattempo a livello Europeo il processo di integrazione del mercato della difesa ha visto la promulgazione della Direttiva 2009/43/CE del 6 maggio 2009 pubblicata sulla GUCE n. L 146/1 del 10 giugno 2009, che definisce norme in materia di "semplificazione dei termini e delle condizioni per i trasferimenti di prodotti militari all'interno della Comunità Europea".

Tale documento mira a disciplinare alcuni aspetti specifici nel mercato europeo della Difesa e Sicurezza, caratterizzato da strumenti normativi specifici e frammentati nei 27 regimi nazionali molto diversi tra loro per quanto riguarda le procedure, l'ambito di applicazione e i tempi di concessione delle autorizzazioni. La Commissione Europea ha riconosciuto questi elementi come effettivi ostacoli alla creazione di una base industriale e tecnologica per la difesa in Europa ed

allo sviluppo ad un mercato europeo unico ed integrato degli equipaggiamenti militari. L'obiettivo dichiarato della Direttiva è quello di ridurre gli ostacoli alla circolazione nel mercato interno dei prodotti e dei servizi destinati alla difesa e le distorsioni della concorrenza che ne derivano, semplificando e armonizzando le condizioni e le procedure per il rilascio delle licenze.

Elemento di particolare valenza, nel caso di esportazione/riesportazione di materiale di origine europea verso Paesi terzi, è rappresentato dall'affidamento della responsabilità dell'esportazione al Paese in cui l'equipaggiamento sarà integrato. Tali operazioni dovranno essere autorizzate ai sensi delle previsioni della Posizione Comune 2008/944/PESC. Ogni Stato membro, comunque, sarà libero di fissare le limitazioni alle esportazioni che riterrà opportune.

La Direttiva prevede tre tipi di autorizzazione o licenza: generale, globale e individuale.

- L'autorizzazione generale consentirà il trasferimento dei prodotti per la difesa, selezionati in un'apposita lista definita da ogni Stato membro, a condizione che siano destinati a imprese certificate dal proprio Governo ai sensi di specifiche previsioni contenute nella Direttiva comunitaria. Questo tipo di autorizzazione riguarderà per lo più i materiali ritenuti poco "sensibili".
- L'autorizzazione globale consentirà il trasferimento di prodotti per la difesa tra aziende, anche appartenenti allo stesso gruppo industriale o partecipanti ad un programma di collaborazione, senza indicazione di quantità e valore. Gli elementi qualificanti l'autorizzazione saranno specificati nel provvedimento di autorizzazione.
- L'autorizzazione individuale, del tutto simile a quella attualmente utilizzata, resterà limitata ad operazioni singole, in particolare quelle che coinvolgono prodotti "sensibili".

Un'ulteriore spinta all'integrazione del mercato europeo (per lo meno per i sei Paesi maggiori) doveva venire dall'emendamento all'art. 16 dell'Accordo Quadro/LOI (Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito) firmato nel 2000 e ratificato nel 2003. Tale emendamento definisce un nuovo strumento autorizzatorio (Licenza per componenti), fra i sei Paesi, per il trasferimento di componenti di materiale per la difesa.

Questo emendamento è già stato recepito dalla Svezia, dalla Spagna, dal Regno Unito e dalla Francia.

Per parte italiana l'emendamento, come comunicato nella precedente Relazione al Parlamento, doveva essere recepito nell'ambito dell'iniziativa di riordino della Legge 185/90.

Motivi di ordine tecnico-giuridico, legati allo strumento della legge c.d. comunitaria, scelta per l'ottenimento della delega al Governo per la trasposizione della Direttiva 2009/43/CE, hanno imposto di scindere i due processi e scegliere per questa ratifica la strada dello strumento legislativo ad hoc. Il nuovo provvedimento è in corso di definizione.

Il processo di riordino della Legge si sta muovendo anche verso la disciplina di operazioni attualmente non contemplate, come la delocalizzazione produttiva e le movimentazioni estero su estero (attività di intermediazione, ma anche attività poste in essere dalle Transnational Defence Companies - TDC), già prevista dalla Posizione Comune del Consiglio Europeo approvata nel 2003.

Il processo di trasposizione della Direttiva 2009/43/CE e del recepimento delle posizioni comuni 2003/468/PESC (sul controllo delle intermediazioni di armi) e 2008/944/PESC (sul controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) e l'armonizzazione del settore dei trasferimenti Infra UE dei materiali di armamento ha visto, nel mese di novembre 2011, l'approvazione da parte del Parlamento di un delega contenuta nella c.d. Legge comunitaria 2010 finalizzata al recepimento della Direttiva 2009/43 CE e a semplificazioni, anche organizzative, delle procedure per l'effettuazione dei controlli alle attività di export nel settore dei prodotti per la difesa .

Va, inoltre, tenuto presente che la Direttiva 2010/80/UE, redatta ai sensi della Direttiva 2009/43, ha modificato l'elenco dei prodotti per la difesa contenuto nella stessa Direttiva 43 del 2009.

Il 9 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legislativo di trasposizione della Direttiva (A.G. 449) che ha iniziato il previsto iter presso le Commissioni Parlamentari competenti.

Il termine ultimo per l'applicazione della Direttiva è fissato al 30 giugno 2012.

3. ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO NELL'ANNO 2011¹⁴.

3.1 AUTORIZZAZIONI.

a. All'esportazione.

Nel corso del 2011 sono state rilasciate complessivamente da parte del Ministero degli Affari Esteri n. **2.497** (2.210) autorizzazioni all'esportazione di materiali di armamento di cui:

- **1.615** (1.492) per esportazioni definitive;

¹⁴ Al fine di una migliore comprensione e più immediato confronto con la precedente relazione, sono stati inseriti tra parentesi, là dove possibile, i corrispondenti valori numerici del 2010.

- **701** (610) per esportazioni temporanee;
- **181** (108) per proroghe di autorizzazioni precedentemente rilasciate.

I valori globali delle autorizzazioni rilasciate nel 2011 indicano un'inversione di tendenza rispetto al 2010 dovuta principalmente alla ripresa di alcuni programmi intergovernativi di cooperazione.

In particolare si evidenziano il valore delle esportazioni definitive, per le quali è previsto il corrispettivo regolamento finanziario, pari a **3.059.831.372,25** (2.906.288.705,85) € (*Tabella 1*), ed un importo di autorizzazioni relative ai Programmi Intergovernativi pari a **2.201.889.500,00** (345.430.573,38) €

Rispetto al 2010 si è avuto un incremento, pari a **5,28%**, del valore delle autorizzazioni alle esportazioni, al netto delle autorizzazioni per i programmi intergovernativi, e si è riscontrato un significativo aumento delle autorizzazioni per i programmi intergovernativi di cooperazione rispetto all'anno precedente che di fatto ha riportato i valori ai livelli del 2009.

Nel corso del 2011 il Ministero degli Esteri ha rilasciato altresì **3** Licenze Globali di Progetto (GPL).

Ai soli fini statistici, in analogia con quanto effettuato in passato, l'analisi delle autorizzazioni alle esportazioni definitive¹⁵ rilasciate per l'anno 2011 è stata condotta utilizzando le seguenti fasce: valore limitato (fino a 10 mln. di €), valore medio (tra 10 e 50 mln. di €), valore rilevante (oltre i 50 mln. di €).

Si ritiene che l'analisi di tali aggregazioni possa fornire elementi di valutazione commisurabili alla valenza delle operazioni, sia sul piano industriale che su quello economico, dell'intero sistema industriale del Paese.

L'analisi di dettaglio (*Tabella 10*) ha evidenziato che:

- il **95,54% delle autorizzazioni**, corrispondente a **1.543** (1.432) autorizzazioni, è **relativo a materiali di valore inferiore a 10 mln. di €** per un ammontare complessivo di **306,21** (992,52) mln. di € pari al **5,82** (30,52)% del valore totale delle esportazioni definitive autorizzate;

¹⁵ Valore globale al netto delle autorizzazioni relative ai Programmi intergovernativi.

- **il 2,97 (3,22)% delle autorizzazioni**, corrispondente a **48 (48)** autorizzazioni, è **relativo a materiale di valore compreso fra i 10 e 50 mln. di €** per un ammontare complessivo di **1.073,59 (903,88)** mln. di € pari al **20,40 (27,80)%** del valore totale delle esportazioni definitive autorizzate;
- **lo 1,49 (0,80)% delle autorizzazioni**, corrispondenti a **24 (12)** autorizzazioni, è **relativo a materiali di valore superiore a 50 mln. di €** per un ammontare complessivo di **3.881,92 (1.355,32)** mln. di € pari al **73,78 (41,68)%** del valore totale delle esportazioni definitive autorizzate.

I valori rilevanti riscontrati nel “*range*” oltre i 50 mln., per un controvalore pari al **73,78 %** del totale, evidenziano la crescita del comparto nelle forniture di sistemi completi, anche se i valori globali, visti il gran numero delle autorizzazioni ed il loro basso ammontare, denotano quanto i livelli di export nazionale siano dipendenti dalla possibilità di acquisire nuove commesse di sistemi o sottosistemi.

Fra gli esportatori primeggia, come volume finanziario, al netto dei programmi intergovernativi, l’AGUSTA S.p.A. con il 14,37% , pari a 756,19 mln. di € seguita da:

- ORIZZONTE SISTEMI NAVALI S.p.A. con il 7,915%, pari a 416,17 mln. di €
- IVECO S.p.A. con il 5,55%, pari a 292,13 mln. di €
- ALENIA AERMACCHI S.p.A. con il 4,81%, pari a 252,95 mln. di €
- ALENIA AERONAUTICA S.p.A. con il 4,30%, pari a 226,00 mln. di €
- OTO MELARA S.p.A. con il 2,65%, pari a 139,50 mln. di €
- ELETTRONICA S.p.A. con il 2,345%, pari a 122,96 mln. di €
- WHITEHEAD ALENA S.S. S.p.A. con il 1,93%, pari a 101,79 mln. di €
- SELEX GALILEO S.p.A. con il 1,60%, pari a 83,96 mln. di €
- AVIO S.p.A. con il 1,07% pari a 56,53 mln €

Per quanto attiene, invece, ai **Paesi principali destinatari** delle autorizzazioni alle esportazioni definitive di prodotti per la difesa

(sempre non considerando le operazioni da effettuare nell'ambito dei Programmi intergovernativi, per lo più destinate a Paesi europei) il principale acquirente è stata l'ALGERIA, che si attesta al 9,08%, pari a 477,52 mln di €, seguita da:

- SINGAPORE con il 7,459%, pari a 395,28 mln. di €
- TURCHIA con il 3,255%, pari a 170,80 mln. di €
- ARABIA SAUDITA con il 3,157%, pari a 166,00 mln. di €
- FRANCIA con il 3,06%, pari a 160,93 mln. di €
- MESSICO con al 2,58%, pari a 135,83 mln. di €
- STATI UNITI D'AMERICA con il 2,56%, pari a 134,73 mln. di €
- GERMANIA con il 2,53%, pari a 133,35 mln. di €
- AUSTRIA con il 2,20%, pari a 115,98 mln. di €
- REGNO UNITO con il 1,72%, pari a 90,42 mln. di €

Circa **le aree geopolitiche di destinazione** delle nostre esportazioni¹⁶, i **Paesi della NATO/UE ed europei OSCE**, verso i quali sono state emesse autorizzazioni, corrispondenti al **35,98%** (33,69%) del totale, per un valore di **1.100,82** (979,27) mln. di € si confermano tra i nostri tradizionali Paesi partner (*Tabelle 2, 3 e 4*).

I principali acquirenti dei Paesi UE/NATO sono stati: Francia, Stati Uniti d'America, Germania e Regno Unito.

Per quanto riguarda, invece, le altre aree geopolitiche sulle quali si sono concentrate le autorizzazioni rilasciate vi sono: l'Africa Settentrionale e il Vicino Medio Oriente (24,03%), l'Asia (22,94%), l'America Centro meridionale (9,77%) e l'America Settentrionale (4,59%) (*Tabella 5*).

Le autorizzazioni all'esportazione dirette verso i **Paesi asiatici** (Estremo Oriente) hanno **registrato un significativo aumento** rispetto al 2010 dovuto principalmente ad una sostenuta dinamica di esportazioni verso India e Singapore. Il valore complessivo delle transazioni autorizzate si attesta per l'anno 2011 a circa **701,85** (296,76) mln € pari al **22,94%** del totale.

Per quanto riguarda **l'America Centro Meridionale**, le autorizzazioni di operazioni definitive verso i Paesi latino-americani hanno visto un

¹⁶ Valore al netto delle autorizzazioni relative ai Programmi intergovernativi.

certo incremento attestandosi a **298,83** (62,2) mln di € pari al 9,77% del totale. Il principale acquirente è stato il Messico.

Nel 2011 le autorizzazioni rilasciate all'industria italiana per la difesa in alcuni mercati del Vicino e Medio Oriente hanno registrato, stante la peculiare situazione politica dell'area e l'applicazione rigorosa delle misure restrittive disposte in ambito internazionale, un certo ridimensionamento attestandosi a **735,18** (1.426,12) mln di € pari al 24,03% del totale contro il 49,07% del 2010.

L'Algeria e l'Arabia Saudita rappresentano i principali partners commerciali.

In riferimento ai **Paesi dell'Africa Centrale e Meridionale**, il valore complessivo delle autorizzazioni rilasciate nel 2011 è pari a **41,86** mln di € pari allo 1,73% del totale. L'area è sempre marginale per le nostre esportazioni di prodotti per la difesa anche in ragione delle perduranti situazioni di conflittualità ed instabilità interne e regionali che impongono l'osservanza di una linea di generale prudenza.

Infine, l'area relativa ai **Paesi dell'Oceania** ha registrato un decremento del valore delle operazioni autorizzate che ha rappresentato il **1,33%** del totale attestandosi a **40,75** (79,80) mln €. Il principale destinatario è stata la Nuova Zelanda.

b. All'importazione.

Nel 2011, sono state rilasciate complessivamente **1.018** (837) autorizzazioni all'importazione, così suddivise:

- **495** (434), a titolo definitivo;
- **352** (362), a titolo temporaneo;
- **171** (41), a titolo di proroga.

Il valore totale dei materiali di cui è stata autorizzata **l'importazione definitiva** ammonta a **760,68** (432,29) mln. di €

Similmente agli anni passati, i materiali importati in via definitiva risultano provenire quasi esclusivamente da Paesi membri della NATO/UE, con l'**83,8%** delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno 2011.

Gli Stati Uniti sono stati i principali fornitori di materiali seguiti da Francia, Regno Unito e Germania. Le importazioni da Paesi extra

NATO ed extra UE sono principalmente da ISRAELE e dalla SVIZZERA.

c. Transiti.

Nel corso del 2011 non è pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione per operazioni di transito a termini di legge.

d. Programmi di Produzione Intergovernativa.

Per l'indicazione dei programmi di produzione intergovernativa si rinvia all'Allegato C dove per ciascun programma è indicata: la tipologia del sistema, e i Paesi partecipanti alla produzione congiunta del materiale.

e. Nulla Osta.

Nel corso del 2011 dal Ministero della Difesa sono state rilasciate le seguenti tipologie di nulla osta, in applicazione dell'art. 9:

- comma 2, per il rilascio del parere MAE per il prosieguo delle trattative contrattuali verso Paesi Terzi;
- comma 4, per la prosecuzione delle trattative contrattuali verso Paesi NATO - UE;
- comma 5, per la prosecuzione di autorizzazioni precedentemente concesse.

Il Ministero della Difesa ha altresì rilasciato, ai sensi dell'art. 2 comma 6, n. **75** (51) nulla osta per assistenza tecnica e la manutenzione di materiali precedentemente esportati, n. **13** (31) per corsi di addestramento per la manutenzione e **19** (13) sia per assistenza tecnica che per corsi di addestramento.

3.2 TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE.

Nel corso del 2011, il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa- ha proceduto a **35** (32) *nuove iscrizioni* ai sensi del Dlgs. Del 15 marzo 2010 n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”. Nello stesso tempo, sono state effettuate n. **26** (30) cancellazioni, di cui n. **6** per non aver provveduto al pagamento del contributo annuo,; n. **13** per non aver presentato prima della scadenza del triennio di validità di iscrizione, la documentazione prevista, n. **1** perché l'attività svolta ed i materiali non

rientrano tra quelli di armamento, n. **1** su istanza della società, n. **2** per cessione ramo di azienda ad altra società, n. **3** per non aver presentato la prevista documentazione per il rinnovo dell'iscrizione. E' stata inoltre deliberata una sola sospensione.

Al 31 dicembre 2011 risultavano così iscritte nel Registro n. **214** (206) imprese ed 1 sospesa.

3.3 OPERAZIONI.

Come già precisato nelle precedenti relazioni, i movimenti rilevati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane sono relativi allo stato di avanzamento (utilizzazione) di licenze rilasciate, sia nel 2011 che negli anni precedenti (*Tabelle 6, 7, 8 e 9*).

Non c'è quindi correlazione tra le “autorizzazioni” concesse nel 2011 e le “operazioni” dello stesso periodo.

a. Esportazioni.

Nell'anno 2011 risultano effettuati i seguenti movimenti doganali riguardanti:

- n. **2.059** (2.017) **esportazioni definitive**, per un valore complessivo di **2.664,61** (2.754,24) mln. di €
- n. **500** (409) **esportazioni temporanee**, per un valore complessivo di **643,91** (672,52) mln. di €

Relativamente alle **riesportazioni** sono state effettuate operazioni pari a **233,11** (198,67) mln. di €

b. Importazioni.

Il valore dei materiali, oggetto di operazioni doganali correlate ad autorizzazioni all'importazione in corso di validità, è stato nel 2011 pari a:

- **148,49** (224,96) mln. di € per le **importazioni definitive** corrispondenti a **394** (337) operazioni;
- **497,83** (257,52) mln. di € per le **importazioni temporanee** corrispondenti a **453** (347) operazioni.

Relativamente alle **re-importazioni** sono state effettuate operazioni pari a **508,23** (569,91) mln. di €

c. Programmi Intergovernativi.

Dalla relazione dell'Agenzia delle Dogane si rilevano le seguenti movimentazioni relative ai Programmi Intergovernativi, inseriti all'interno della relazione al Parlamento ai sensi dell'art 5, comma 1, della legge 185/90 così come modificato dalla legge 148/03:

- **esportazioni definitive** per un ammontare di **21,08** (3,42) mln. di €
- **esportazioni temporanee** per un ammontare di **777,91** (767,12) mln. di €
- **importazioni definitive** per un ammontare di **39,29** (18,03) mln. di €
- **importazioni temporanee** per un ammontare di **707,02** (359,30) mln. di €

d.. Licenze Globali di Progetto.

La relazione dell'Agenzia delle Dogane indica le seguenti movimentazioni relative alle Licenze Globali di Progetto rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri che a similitudine dei Programmi intergovernativi vengono inserite all'interno della relazione al Parlamento ai sensi dell'art 5 della legge 185/90:

- **esportazioni definitive** per un ammontare di **0,306** mln. di €
- **esportazioni temporanee** per un ammontare di **0,205** mln. di €
- **importazioni definitive** per un ammontare di **10** mila €
- **riesportazioni** per un ammontare di **0,104** mln €

3.4 TRANSAZIONI FINANZIARIE.

L'attività degli Istituti di credito operanti sul territorio italiano, inerente le transazioni bancarie in materia di esportazione/importazione e transito di materiali di armamento per l'anno 2011, è analiticamente esposta nella relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

In sintesi, nel periodo considerato sono state autorizzate n.**1.720** (1.602) transazioni bancarie, il cui valore complessivo, relativo alla sommatoria di tutte le tipologie di operazioni, è stato di **4.099** (3.586) mln. di €, così suddiviso:

- n. **881** (943) autorizzazioni relative ad operazioni di **esportazione definitiva** di materiali di armamento per un ammontare di **2.386** (3.046) mln. di €

Nel numero totale delle esportazioni definitive sono incluse **41** (**64**) operazioni effettuate a fronte di nulla-osta del Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 185/90;

- n. **124** (49) autorizzazioni relative ad operazioni di **temporanea esportazione** per un ammontare di **115** (128) mln. di €
- n. **349** (297) autorizzazioni relative ad operazioni di **importazione definitiva** di materiali di armamento, per **635** (225) mln. di €
- n. **367** (313) autorizzazioni relative ad **importazioni temporanee** per un ammontare di **843** (187) mln. di €

Inoltre sono state autorizzate transazioni bancarie relative a **pagamenti per compensi di intermediazione** per un totale di **113** (95) mln. di €

La movimentazione finanziaria (introiti ed esborsi) avvenuta in relazione ai **programmi intergovernativi** è risultata pari a **1.139** (1.415) mln. di €

3.5 ULTERIORI VALUTAZIONI.

Il **valore delle autorizzazioni** rilasciate per l'esportazione, nel corso del 2011, è stato di **3.059,83** (2.906,29) mln. di €, al netto delle autorizzazioni per i cosiddetti Programmi Intergovernativi pari a **2.201,89** (345) mln. €

Le **operazioni di esportazione** effettuate sono state di **2.664,61** (2.754,24) mln. di €

Rispetto al precedente anno si è pertanto verificato un **aumento (5,28%) nel valore delle licenze di esportazione** rilasciate, al netto delle licenze di esportazione relative ai Programmi Intergovernativi, con una **significativa ripresa delle attività industriali** sui programmi intergovernativi ed una **diminuzione (3,36 %)** del valore delle operazioni di esportazione di materiale.

In *Tabella 14* è illustrato il trend relativo alle “autorizzazioni”, alle “operazioni” effettuate nel periodo dal 1997 al 2011 e delle autorizzazioni rilasciate nell’ambito dei “programmi intergovernativi” dal 2007 al 2011.

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, va tenuto presente che lo sfasamento temporale che esiste tra l’autorizzazione ad esportare, l’effettiva spedizione del materiale prodotto ed i pagamenti effettuati non consentono

un'immediata correlazione tra i **valori monetari totali**, relativi rispettivamente alle autorizzazioni concesse, alle esportazioni effettivamente avvenute nell'anno ed alle autorizzazioni ad effettuare le transazioni bancarie.

Infatti, sono gli effettivi movimenti doganali che danno la corretta indicazione finanziaria di quanto l'Italia ha esportato in materiali per la difesa nell'anno, poiché nella maggioranza dei casi, l'esecuzione contrattuale è modulata su base pluriennale.

Le autorizzazioni concesse rappresentano, invece, seppure con una certa approssimazione (in quanto non sempre i contratti si concludono nella loro completezza), una componente dell'ammontare del portafoglio di ordini esteri della nostra industria per la difesa.

È continuata la movimentazione temporanea dei materiali connessi con i citati programmi, che, ai sensi della legge art. 1, commi, 8 lettera a) e 9 lettera a) sono soggetti al controllo del Ministero dell'Economia e Finanze – Agenzia delle Dogane.

Al riguardo le **esportazioni temporanee** effettuate nel 2011 nel quadro dei Programmi Intergovernativi si sono attestate a **777,91** (767,12) mln. di €

L'elenco dei programmi, delle Nazioni partecipanti e del tipo di materiale prodotto è riportato nell'*Allegato C*.

Nella relazione dell'Agenzia delle Dogane sono state inserite sia le rilevazioni degli Uffici doganali in merito ai citati programmi, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5 della legge 185/90, come modificato dalla legge 148/03, sia le movimentazioni effettuate dalle aziende in ragione delle Licenze Globali di Progetto rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri.

4. LINEAMENTI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2012.

Permangono, in linea di principio, le indicazioni programmatiche fino ad oggi seguite, che, stante il particolare contesto internazionale caratterizzato dall'aggravarsi di conflitti, da cambiamenti cruenti di leadership e da molteplici forme di minaccia legate per lo più alle attività terroristiche, sono basate fondamentalmente sul principio dell'**esercizio di un sempre più efficace controllo** delle movimentazioni dei prodotti per la difesa secondo la legge 185/90, e restrizione nei confronti delle autorizzazioni relative ai trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati di valenza strategica ed, in particolare,

le armi ed i prodotti di duplice uso, cercando, nel contempo, di consentire la presenza competitiva dell'industria nazionale nel mercato internazionale.

In particolare si dovrà:

3.1 IN AMBITO NAZIONALE:

- portare a compimento il processo di recepimento della Direttiva Europea 2009/43/CE, delle Posizioni Comuni e degli Accordi Intergovernativi secondo i principi ed i criteri indicati nei precedenti capitoli;
- continuare, nelle more della finalizzazione della nuova normativa, ad ottimizzare le procedure amministrative previste dalla legge 9 luglio 1990 n. 185 e dal regolamento di esecuzione DPCM 14 gennaio 2005, n. 93, attraverso provvedimenti ministeriali, preventivamente coordinati con le altre Amministrazioni interessate.

3.2 IN AMBITO EUROPEO:

partecipare alle iniziative europee per contribuire:

- a monitorare attivamente il processo d'integrazione industriale europea, salvaguardando nel contempo le nicchie di eccellenza dell'industria nazionale;
- a definire e armonizzare il nuovo regime basato sulla Licenza per Componenti in ambito Accordo Quadro e sulle licenze Generali e Globali previste dalla Direttiva Europea sugli scambi intracomunitari di prodotti militari.

3.3 IN AMBITO INTERNAZIONALE:

- partecipare attivamente ai Fori internazionali che trattano argomenti relativi al controllo degli armamenti, alla loro classificazione, costruzione ed infine destinazione;
- partecipare ad iniziative tendenti a stabilire con i Paesi alleati accordi in materia di trasferimento di materiali d'armamento e di alta tecnologia.

3.4 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE.

Oltre a fornire il consueto sostegno informativo all'attività di approfondimento e sindacato istituzionale delle Commissioni e del

Parlamento, è intendimento perseverare nell'utilizzazione e miglioramento dell'attività di informazione, anche attraverso il sito istituzionale :

<http://www.governo.it/Presidenza/UCPMA/index.html> .

Si ritiene di poter ulteriormente incrementare la trasparenza sulle attività fornendo, ove necessario, eventuali approfondimenti su temi di particolare interesse, quali:

- le attività svolte dall'Amministrazione nella gestione delle procedure connesse con la legge 185/90;
- il processo d'integrazione del mercato europeo degli equipaggiamenti militari;
- le attività condotte nei diversi Fori internazionali relativamente al controllo e monitoraggio delle esportazioni di materiale per la sicurezza e difesa;
- l'applicazione di principi, vincoli e divieti – ed alla loro eventuale evoluzione – nell'attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni.

Continuare il dialogo con i rappresentanti delle Organizzazioni Non Governative (ONG) interessate al controllo delle esportazioni e dei trasferimenti dei materiali d'armamento con la finalità di favorire una più puntuale e trasparente informazione nei temi d'interesse.

Elenco ALLEGATI e TABELLE

Allegato A	Stralcio delle Categorie dei Materiali d'Armamento (D.M. 2003)
Allegato B	Lista delle Misure restrittive della Commissione Europea adottate nel quadro della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC),
Allegato C	Elenco dei Programmi Intergovernativi
Tabella 1	AUTORIZZAZIONI all'esportazione per aree Politiche NATO/UE e non NATO/UE
Tabella 2	AUTORIZZAZIONI all'esportazione in ambito NATO/UE
Tabella 3	AUTORIZZAZIONI all'esportazione nei Programmi Intergovernativi
Tabella 4	AUTORIZZAZIONI all'esportazione in ambito non NATO/UE
Tabella 5	AUTORIZZAZIONI all'esportazione per Aree Geografiche
Tabella 6	OPERAZIONI di esportazione effettuate verso le aree politiche: Paesi NATO (non UE), Paesi UE e Paesi non NATO/UE
Tabella 7	OPERAZIONI di esportazione effettuate verso Paesi NATO/UE
Tabella 8	OPERAZIONI di esportazione effettuate verso Paesi non NATO/UE
Tabella 9	OPERAZIONI di esportazione per Aree Geografiche
Tabella 10	Analisi e comparazione dei valori delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva
Tabella 11	Analisi delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva nei Programmi Intergovernativi
Tabella 12	Andamento delle OPERAZIONI di esportazione
Tabella 13	Andamento delle OPERAZIONI di esportazione temporanea nei Programmi Intergovernativi
Tabella 14	Andamento delle AUTORIZZAZIONI e delle OPERAZIONI dal 1997 al 2011

MINISTERO DELLA DIFESA

Legge n. 185 del 1990**Elenco dei materiali d'armamento**

D.M. 13 giugno 2003

Introduzione

Il presente Elenco comprende materiali d'armamento e relative tecnologie ai sensi della legge n. 185 del 1990. Esso costituisce, inoltre, la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell'Intesa di Wassenaar sul controllo dell'armamento convenzionale, nonché dei regimi di controllo MTCR e AG inerenti rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico.

L'Elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità alla lista militare dell'Intesa di Wassenaar. I materiali riportati nelle liste degli altri regimi di controllo sono riconoscibili dalla simbologia di seguito specificata, con l'indicazione in parentesi dell'Intesa multilaterale di riferimento:

- "#" non proliferazione nel settore missilistico (MTCR);
- "*" non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG).

I materiali di armamento specificati nell'art. 2, comma 2 della legge, sono di seguito riportati con l'indicazione a margine delle Categorie in cui sono ricompresi:

a) Armi nucleari, biologiche, chimiche	Categorie 7 e 21
b) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento	Categorie 1,3,16 e 21
c) Armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento	Categorie 2,3,16 e 21
d) Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri	Categorie 4,16 e 21
e) Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare	Categorie 6,16 e 21
f) Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare	Categorie 9 e 21
g) Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare	Categorie 10, 16 e 21
h) Polveri, esplosivi, propellenti	Categorie 8 e 21
i) Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare	Categorie 5,11,15, 18 e 21
j) Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare	Categorie 13 e 21
k) Materiali specifici per l'addestramento militare	Categorie 14 e 21
l) Macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni	Categorie 18,21,22 e 80
m) Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare	Categorie 12,13,16,17, 18,19,20 e 21

Si precisa che il processo di armonizzazione con altre liste di controllo ha comportato la derubricazione dal precedente elenco dei materiali d'armamento, di cui alla G.U. n. 221 del 21 settembre 1995, dei prodotti e delle tecnologie di interesse nucleare iscritti nella Categoria 0. Tali prodotti e tecnologie sono sottoposti ad autorizzazione ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1334/2000 ed individuati dagli item 0C002, 0C003, 3A232, 3A228 e 3A229 del vigente Elenco dei beni e delle tecnologie di duplice uso.

MINISTERO DELLA DIFESA

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

Nota 1 I termini tra "virgolette" sono definizioni. Vedere le Definizioni dei termini usati in annesso al presente Elenco.

Nota 2 I numeri CAS sono indicati a titolo di esempio. Essi non comprendono tutti i prodotti chimici e le miscele controllate dal presente Elenco.

#L'esportazione della "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo", "produzione" o "utilizzo" dei prodotti compresi nel presente Elenco è sottoposta ad autorizzazione con le stesse modalità previste per quei prodotti.

Questa "tecnologia" rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non compresi nel presente Elenco.

Non è sottoposta ad autorizzazione la "tecnologia" minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) e la riparazione di quei materiali che non sono compresi nel presente Elenco o per quei materiali la cui esportazione sia stata autorizzata.

#Non è sottoposta ad autorizzazione la "tecnologia" "di pubblico dominio", la "tecnologia" per la "ricerca scientifica di base" nonché la "tecnologia" per le informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti.

Categoria 1

Armi ed "armi automatiche" di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici) ed accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. fucili automatici, carabine automatiche, pistole automatiche, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;
- b. armi lunghe da sparo semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare;
- c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
- d. affusti speciali, serbatoi, spegnifiamma e congegni di mira per le armi sottoposte ad autorizzazione dai precedenti paragrafi a., b. o c. della presente Categoria;
- e. silenziatori per armi da fuoco.

Nota Tecnica

Le armi ad anima liscia semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare comprese nel precedente paragrafo b. sono quelle che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a. hanno superato un collaudo di prova a pressioni superiori a 1.300 bar;
- b. funzionano normalmente ed in sicurezza a pressioni superiori a 1.000 bar;
- c. sono in grado di accettare munizioni di lunghezza nominale superiore a 76,2 mm. (ad esempio cartucce commerciali di calibro 12 magnum);
- d. sono idonee ad impiegare il munizionamento precluso alle armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 110 del 1975, oppure le munizioni espressamente destinate ad impieghi di polizia e di tutela dell'ordine pubblico, attraverso apposita conformazione della camera di cartuccia.

I parametri di questa Nota Tecnica devono essere misurati conformemente agli standard della Commissione Internazionale Permanente.

Nota 1 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi ad anima liscia utilizzate per scopi sportivi e/o venatori. Queste armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare né essere completamente automatiche.

Nota 2 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione sottoposta ad autorizzazione.

Nota 3 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.

MINISTERO DELLA DIFESA

Nota 4 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche (legge n. 185 del 1990, art. 1 comma 11).

Categoria 2

Armi o sistemi d'arma di calibro superiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici), lanciatori ed accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, cannoni senza rinculo e loro dispositivi di riduzione della segnatura;

Nota Il presente paragrafo include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale sottoposto ad autorizzazione dal presente paragrafo.

b. lanciatori o generatori militari di fumo, gas e materiali pirotecnici;

Nota Il presente paragrafo non sottopone ad autorizzazione le pistole da segnalazione.

c. congegni di mira.

Categoria 3

Munizioni, e loro componenti appositamente progettati, per le armi o per i sistemi d'arma sottoposti ad autorizzazione nelle Categorie 1, 2 o 12.

Nota 1 I componenti appositamente progettati comprendono:

a. pezzi in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, corone di forzamento e parti metalliche di munizioni;

b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;

c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;

d. bossoli combustibili per cariche esplosive;

e. submunizioni comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.

Nota 2 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione:

a. munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettile, e munizioni demilitarizzate tramite foratura o deformazione del bossolo;

b. cartucce per uso industriale ed artifici luminosi e fumogeni (legge n. 185 del 1990, art. 1 comma 11);

c. contenitori di munizionamento di qualsiasi tipo non direttamente utilizzabili con i sistemi d'arma ad essi associati, ma destinati ad attività di carattere logistico quali il trasporto, maneggio, stoccaggio e conservazione in deposito.

Nota 3 La presente Categoria non sottopone a controllo le cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti scopi:

a. segnalazione;

b. "scaccia volatili";

c. accensione torce di sicurezza degli impianti petroliferi.

Categoria 4

Bombe, siluri, razzi, #missili, e relative apparecchiature ed accessori, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti appositamente progettati:

a. bombe, siluri, granate, smoke canister (contenitori fumogeni), razzi, mine, #missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kits di demolizione, "dispositivi pirotecnici militari";

MINISTERO DELLA DIFESA

cartucce e simulatori (ad esempio apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali);

Nota Il presente paragrafo include:

1. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
2. #ugelli per motori a razzo di missile ed ogive dei veicoli di rientro.

b. apparecchiature appositamente progettate per il maneggio, controllo, attivazione, accensione, motorizzazione per una sola missione operativa, lancio, puntamento, dragaggio, disinnescamento, inganno, interferenza, detonazione, o rilevazione dei materiali sottoposti ad autorizzazione dal Precedente paragrafo a..

Nota Il presente paragrafo include:

1. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1.000 Kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;
2. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota tecnica

I dispositivi portatili, progettati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici ed incapaci di distinguere fra mine ed altri oggetti metallici, non sono considerati appositamente progettati per la rilevazione dei materiali sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo a.

Nota 1 # Il precedente paragrafo a. include i sistemi di missili balistici e loro "mezzi di produzione" appositamente progettati, e loro sistemi completi di supporto per il lancio, di controllo e di attivazione, loro sottosistemi e componenti appositamente progettati.

Nota 2 # La precedente Nota 1 include nei sottosistemi, componenti ed apparecchiature appositamente progettate, anche i dispositivi di sicurezza, d'armamento, d'innescamento e di sparo di arma o di teste di guerra e loro "mezzi di produzione" ed "apparecchiature di produzione" appositamente progettati.

Nota 3 # La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione i sistemi di vettori di lancio nello spazio, razzi sonda e loro sottosistemi e componenti (vedere le Categorie 9A004 e 9A104 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso).

Categoria 5

Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature per l'allineamento e la verifica ed apparecchiature di contromisure, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

- a. congegni di mira, calcolatori di tiro, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;
- b. sistemi di acquisizione, di designazione, di telemetria, di sorveglianza od inseguimento del bersaglio; apparecchiature di scoperta, di raccolta dati, di riconoscimento o di identificazione ed apparecchiature per l'integrazione dei sensori;
- c. apparecchiature di contromisure per i materiali di cui ai precedenti paragrafi a. o b.;
- d. apparecchiature campali per l'allineamento o la verifica, appositamente progettati per i materiali di cui ai precedenti paragrafi a. o b.

Categoria 6

Veicoli terrestri e loro componenti appositamente progettati o modificati per impiego militare.

Nota tecnica

Ai fini della presente Categoria il termine veicoli terrestri comprende anche i rimorchi.

Nota 1 Questa Categoria comprende:

- a. carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni indicate nella Categoria 4;
 - b. veicoli corazzati;
-

MINISTERO DELLA DIFESA

- c. veicoli anfibi e veicoli in grado di attraversare a guado acque profonde;
- d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per impiego militare. Tali componenti comprendono:

- a. copertoni di ruote pneumatiche di tipo appositamente progettato a prova di proiettile o in grado di essere impiegati anche sgonfi;
- b. sistemi di controllo della pressione di gonfiaggio, azionati dall'interno del veicolo in moto;
- c. protezioni corazzate per parti vitali, (ad esempio, per serbatoi di carburante o per cabine di guida);
- d. speciali rinforzi strutturali per montaggio di armi.

Nota 3 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le automobili civili blindate o furgoni portavalori blindati.

Nota 4 #La presente Categoria sottopone ad autorizzazione anche i veicoli progettati o modificati per il trasporto, maneggio, controllo, attivazione e lancio dei sistemi di missili e di aeromobili senza equipaggio.

Nota 5 #La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione i veicoli appositamente progettati o modificati per il maneggio, controllo, attivazione e lancio di vettori spaziali e razzi sonda progettati o modificati per uso civile (vedere la Categoria 9A115 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso).

Categoria 7

Agenti tossici chimici o biologici, "gas lacrimogeni", materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti, sostanze e "tecnologie" come segue:

- a. agenti biologici e sostanze radioattive "adattati per essere utilizzati in guerra" per produrre danni alle popolazioni od agli animali, per degradare materiali o danneggiare le colture o l'ambiente, ed agenti per la Guerra Chimica;
- b. precursori binari e precursori chiave per la Guerra Chimica come segue:
 - 1. Alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) Difluoruri, quali:
 - *DF metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);
 - 2. O-Alchil (H uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchile) O-2-Dialchile (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) aminoetil alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) fosfonite e corrispondenti sali achilati e protonati, quali:
 - *QL: O-Etil-2-di - isopropilammino etil metilfosfonato (CAS 57856-11-8);
 - 3. Cloroarsina: O-Isopropil metilfosfonocloridrato (CAS 1445-76-7);
 - 4. Clorosoman: O-Pinacolil metil fosfonocloridrato (CAS 7040-57-5);
- c. "gas lacrimogeni" ed "agenti antisommossa" contenenti:
 - 1. cianuro di bromobenzile (CA) (CAS 5798-79-8);
 - 2. O-Clorobenzilidenemalononitrile (O-Clorobenzalmalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);
 - 3. fenil-acil-cloruro (?-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);
 - 4. Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepina (CR) (CAS 257-07-8);
- d. apparecchiature appositamente progettate o modificate per la disseminazione di una delle seguenti sostanze e loro componenti appositamente progettati:
 - 1. prodotti o agenti controllati dai precedenti paragrafi a. o c.;
 - 2. prodotti per la guerra chimica ottenuti con i precursori controllati dal precedente paragrafo b.
- e. apparecchiature appositamente progettate per la difesa dalle sostanze sottoposte ad autorizzazione dal precedente paragrafo a. o c., e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il presente paragrafo comprende gli indumenti protettivi.

MINISTERO DELLA DIFESA

f. apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione di sostanze sottoposte ad autorizzazione dal precedente paragrafo a. o c., e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il presente paragrafo non sottopone ad autorizzazione controllo delle radiazioni.

N.B. Per le maschere antigas di tipo civile e per le apparecchiature di protezione vedere anche la Categoria 1A004 dell'Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

g. "biopolimeri" appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di Guerra Chimica sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo a., e le colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;

h. "biocatalizzatori" per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la Guerra Chimica, e loro sistemi biologici, come segue:

1. "biocatalizzatori" appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la Guerra Chimica sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo a. risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;

2. sistemi biologici, come segue: "vettori di espressione", virus o colture di cellule contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione di "biocatalizzatori" sottoposti ad autorizzazione dal precedente sottoparagrafo h. 1;

i. "tecnologia" come segue:

1. "tecnologia" per lo "sviluppo", "produzione" od "utilizzo" di agenti tossici, componenti e materiali relativi sottoposti ad autorizzazione dai precedenti paragrafi da a. ad f.;

2. "tecnologia" per lo "sviluppo", "produzione" o "utilizzo" di "biopolimeri" o colture di cellule specifiche sottoposte ad autorizzazione dal precedente paragrafo g.;

3. "tecnologia" specifica per l'incorporazione di "biocatalizzatori", sottoposti ad autorizzazione dal precedente sottoparagrafo h.1, in sostanze vettori militari o materiali militari.

Nota 1 Il precedente paragrafo comprende quanto segue:

a. agenti nervini per la Guerra Chimica:

1. O-Alchil (H uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchile) Alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) - fosfonofluoridrato, quali:

Sarin (GB): O-Isopropil metilfosfonofluoridrato (CAS 107-44-8);

Soman (GD): O-Pinacolil metilfosfonofluoridrato (CAS 96-64-0);

2. O-Alchil (H uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchile) N,N-Dialchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) fosforamidocianuri, quali:

Tabun (GA): O-Etil N,N-dimetilfosforamidocianuro (CAS 77-81-6);

3. O-Alchil (H uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchile) S-2-Dialchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil)-aminoetil alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

VX: O-Etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);

b. agenti vescicanti per la Guerra Chimica:

1. Ipriti allo zolfo, quali:

Solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);

Solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);

Bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);

1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);

1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);

1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);

1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);

Bis (2-cloroetiltiomietile) etere (CAS 63918-90-1);

Bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8);

MINISTERO DELLA DIFESA

2. Lewisiti, quali:

2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);

Tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);

Bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);

3. Ipriti all'azoto, quali:

HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);

HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);

HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);

c. agenti inabilitanti per la Guerra Chimica, quali:

3-Quinuclidinil benzilato (BZ) (CAS 6581-06-2)

d. agenti defolianti per la Guerra Chimica, quali:

1. Butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);

2. Acido 2,4,5-Triclorofenossiacetico miscelato con Acido 2,4-Diclorofenossiacetico (Agente Arancio).

Nota 2 Il precedente paragrafo e. include i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico.

Nota 3 I precedenti paragrafi a. e c. non sottopongono ad autorizzazione:

a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4);

b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);

c. cloro (CAS 7782-50-5);

d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5);

e. disfosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);

f. bromoacetato di etile (CAS 105-36-2);

g. bromuro di xilile, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);

i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);

j. bromo acetone (CAS 598-31-2);

k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);

l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);

m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);

n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);

o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);

p. cloropicrina (CAS 76-06-2).

Nota 4 La "tecnologia", le colture di cellule ed i sistemi biologici elencati nel precedente paragrafo g., nei precedenti sottoparagrafi h.2. ed i.3. sono esclusivi per la Guerra Chimica e pertanto i medesimi non sottopongono ad autorizzazione la "tecnologia", le cellule od i sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali), al trattamento dei rifiuti od all'industria alimentare.

Nota 5 I precedenti paragrafi d., e., ed f. sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare.

N.B. Vedere anche la Categoria 1A004 dell'Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

Categoria 8

"Esplosivi militari" e combustibili, inclusi i propellenti, e relative sostanze, come segue:

a. Sostanze, come segue, e relative miscele:

MINISTERO DELLA DIFESA

1. #polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 µm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99%;
 2. #combustibili metallici sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, con tenore uguale o superiore al 99% di uno qualsiasi degli elementi seguenti:
 - a. metalli e relative miscele:
 1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 µm;
 2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 µm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;
 - b. miscele, che contengono uno degli elementi seguenti:
 1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) e leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm ;
 2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85% con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;
 - c. combustibili ad alta densità di energia, quali l'impasto di boro, aventi densità di energia uguale o superiore a $40 \cdot 10^6$ Joules/kg;
 3. #perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;
 4. #miscugli di fluoro e di uno degli elementi seguenti: altri alogeni, ossigeno, azoto;
 5. #carborani; decaborano (CAS 17702-41-9); pentaborano, e relativi derivati;
 6. #ciclotetrametilentetranitrammina (CAS 2691-41-0) (HMX); ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina; 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclotetano; (ottogene);
 7. esanitrostilbene (HNS) (CAS 20062-22-0);
 8. diamminotrinotrobenzene (DATB) (CAS 1630-08-6);
 9. triamminotrinotrobenzene (TATB) (CAS 3058-38-6);
 10. nitrato di triamminoguanidina (TAGN) (CAS 4000-16-2);
 11. sub-idruri di titanio con stechiometria TiH 0,65-1,68;
 12. dinitroglicolurile (DNGU, DINGU) (CAS 55510-04-8); tetranitroglicolurile (TNGU, SORGUYL) (CAS 55510-03-7);
 13. tetranitrobenzotetrazopentalene (TACOT) (CAS 25243-36-1);
 14. diamminoesanitrobifenolo (DIPAM) (CAS 17215-44-0);
 15. picrilamminodinitropiridina (PYX) (CAS 38082-89-2);
 16. 3-nitro-1,2,4-triazolo-5-one (NTO o ONTA) (CAS 932-64-9);
 17. #idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70%; nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4); perclorati di idrazina (CAS 27978-54-7); dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7); monometilidrazina (CAS 60-34-4); dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);
 18. #perclorato di ammonio (CAS 7790-98-9);
 19. #ciclotrimetilenetrinitrammina (RDX) (CAS 121-82-4); ciclonite; T4; esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano; (esogene);
 20. nitrato di idrossiammonio (HAN) (CAS 13465-08-2); perclorato di idrossiammonio (HAP) (CAS 15588-62-2);
 21. perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III) (o CP) (CAS 70247-32-4);
 22. perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III), (o BNCP);
 23. 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazone-1-ossido (ADNBF) (CAS 97096-78-1); ammino dinitrobenzofurossano;
 24. 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurossano-1-ossido (CAS 117907-74-1), (CL-14 o diammino dinitrobenzofurossano);
 25. 2,4,6-trinitro-2,4,6-triaza-ciclo-esanone (K-6 o Keto-RDX) (CAS 115029-35-1);
-

MINISTERO DELLA DIFESA

-
26. 2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyclo [3,3,0]-ottanone-3 (CAS 130256-72-3)- (tetranitrosemiglicourile, K-55 o cheto-biciclico, HMX);
 27. 1,1,3-trinitroazetidina (TNAZ) (CAS 97645-24-4);
 28. 1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalin (TNAD) (CAS 135877-16-6);
 29. esanitroesazaisowurzitane (CAS 135285-90-4) (CL-20 o HNIW); e clatrati di CL-20;
 30. polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;
 31. dinitrammide di ammonio (ADN o SR12) (CAS 140456-78-6);
 32. trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile) (CAS 479-45-8);
- b. Esplosivi e propellenti che abbiano prestazioni rientranti nei parametri seguenti.
1. qualsiasi esplosivo con velocità di detonazione superiore a 8.700 m/s o pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);
 2. altri esplosivi organici non elencati nella presente Categoria 8, in grado di produrre pressioni di detonazione uguali o superiori a 25 GPa (250 Kbar) e che restano stabili per un periodo uguale o superiore a 5 minuti a temperature uguali o superiori a 523 K (250° C);
 3. qualsiasi altro propellente solido che rientri nella Classe 1.1 delle Nazioni Unite (UN) non elencato nella presente Categoria 8. avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati, o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio;
 4. qualsiasi propellente solido che rientri nella Classe 1.3 delle Nazioni Unite (UN) avente un impulso teorico specifico maggiore di 230 secondi per composti non alogenati, 250 secondi per composti non metallizzati e 266 secondi per composti metallizzati;
 5. ogni altro propellente per armi da fuoco non elencato nella presente Categoria 8 dotato di forza costante maggiore di 1.200 KJoule/kg.;
 6. ogni altro esplosivo, propellente o materiale pirotecnico non elencato nella presente Categoria 8 che può mantenere un tasso di combustione costante superiore a 38 mm/sec. in condizioni standard di pressione di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21° C);
 7. propellenti basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5% a 233 K (-40° C);
- c. "prodotti pirotecnici militari";
- d. altre sostanze, come segue:
1. combustibili per aeromobili appositamente concepiti per uso militare;
 2. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stereati o i palmitati metallici (chiamati anche Octol) (CAS 637-12-7) e i gelificanti M1, M2 e M3;
 3. #ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7) o da difluoruro di ossigeno;
- e. additivi e precursori, come segue:
1. azidometilmetilossetano (AMMO) e suoi polimeri;
 2. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9); salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);
 3. bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica (CAS 5917-61-3) o bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica (CAS 5108-69-0);
 4. Bis-2-fluoro-2,2-dinitroetilformale (FEFO) (CAS 17003-79-1);
 5. Bis-2-idrossietilglicolammide (BHEGA) (CAS 17409-41-5);
 6. ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammio (Metil BAPO) (CAS 85068-72-0);
 7. bisazidometilossetano e suoi polimeri (CAS 17607-20-4);
 8. bis-clorometilossietano (BCMO) (CAS 142173-26-0);
 9. nitrileossido di butadiene (BNO);
 10. #trinitrato di butantriolo (BTTN) (CAS 6659-60-5);
-

MINISTERO DELLA DIFESA

-
11. #catocene (CAS 37206-42-1) (2,2 - Bis - etilferrocenil propano); ferrocene carboxylic acids; N-butylferrocene (CAS 319904-29-7); butacene (CAS 125856-62-4) e altri polimeri derivati dal ferrocene;
 12. sali di tert-butyl-dinitroazetidina;
 13. #monomeri energetici, plasticizzanti e polimeri contenenti gruppi nitrici, nitruri, nitrati, nitraza o difluoroammino;
 14. poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5- diol formai (FPF-1);
 15. poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal (FPF-3);
 16. #polimero di azoturo di glicidile (GAP) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;
 17. esabenzilesaazaisowurtzitano (HBIW) (CAS 124782-15-6);
 18. #polibutadiene con radicali ossidrilici terminali (HTPB) avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2.2 e uguale o inferiore a 2.4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g, e viscosità a 30° inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);
 19. ossido ferrico sopraffino (ematite Fe_2O_3) avente una superficie specifica superiore a 250 m²/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 0,003 μm (CAS 1309-37-1);
 20. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);
 21. stannato di piombo (CAS 12036-31-6), maleato di piombo (CAS 19136-34-6), citrato di piombo (CAS 14450-60-3);
 22. chelati di piombo e di rame beta resorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);
 23. nitratometilmetilossetano o poli (3-nitratometil, 3-metilossetano); (Poli-NIMMO) (NMMO) (CAS 84051-81-0);
 24. 3-Nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
 25. #n-metil-P-nitroanilina (CAS 100-15-2);
 26. agenti di accoppiamento organometallici, specificatamente:
 - a. neopentil [diallile] ossi, tris [diottile] fosfato titanato (CAS 103850-22-2);
chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);
 - b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, N-propanolatometil] butanolato-1, tris [diottile] pirofosfato: o KR3538;
 - c. titanio IV, [(2-propenolato-1) metil, N-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;
 27. policianodifluoramminoetilenossido (PCDE);
 28. #ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche (BITA o butilene immina trimessammide), isocianurico o trimetiladipiche e sostituzioni di 2-metil o 2-etil sull'anello aziridinico;
 29. poliglicidilnitrato o poli (Nitratometilossirano); (Poli-GLYN) (PGN) (CAS 27814-48-8);
 30. polinitroortocarbonati;
 31. propileneimide, 2-metilaziridine (CAS 75-55-8);
 32. tetraacetildibenzilesaazaisowurtzitano (TAIW);
 33. #tetraetilenepentaminaacrilonitrile (TEPAN) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;
 34. #tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile (TEPANOL) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotta con glicidolo e loro sali;
 35. #trifenil bismuto (TPB) (CAS 603-33-8);
 36. #tris-1-(2-metil)aziridinil fosfin ossido (MAPO) (CAS 57-39-6); ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino (BOBBA 8); e altri derivati del MAPO;
 37. 1,2,3-Tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano (CAS 53159-39-0); Tris vinossi propano addotto (TVOPA);
 38. 1,3,5 triclorobenzene(CAS 108-70-3);
 39. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo);
-

MINISTERO DELLA DIFESA

40. 1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano (TAT) (CAS 41378-98-7);

41. 1,4,5,8 tetrazodecalina (CAS 5409-42-7);

42. alcool funzionalizzati, poli (epicloridrina), a basso peso molecolare (inferiore a 10.000); poli (epicloridrindiole e triolo).

Nota 1 Sono sottoposti ad autorizzazione gli esplosivi ed i combustibili militari che contengono i metalli o le leghe indicati nei precedenti paragrafi a.1. e a.2., che siano o meno incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

N.B. Vedere anche la Categoria 1.C011 dell'Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

Nota 2 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione il boro e il carburo di boro arricchito con boro - 10 (contenuto di boro- 10 uguale o superiore al 20%).

Nota 3 I combustibili per "aeromobili" sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo d. 1. della presente Categoria sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.

Nota 4 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione perforatori appositamente progettati per la perforazione di pozzi petroliferi.

Nota 5 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le sostanze seguenti quando non composte o mescolate con esplosivi militari o polveri di metallo:

- a. picrato di ammonio;
 - b. polvere nera;
 - c. esanitrodifenilammina;
 - d. difluoroammina (HNF₂);
 - e. nitroamido;
 - f. nitrato di potassio;
 - g. tetranitronaftalina;
 - h. trinitroanisolo;
 - i. trinitronaftalina;
 - j. trinitrossilene;
 - k. acido nitrico fumante non inibito e non arricchito;
 - l. acetilene;
 - m. propano;
 - n. ossigeno liquido;
 - o. perossido di idrogeno di concentrazione inferiore all'85%;
 - p. metallo misch;
 - q. n-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone;
 - r. diottimaleato;
 - s. etilesilacrilato;
 - t. trietilalluminio(TEA), trimetilalluminio(TMA), ed altri alchili piroforici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;
 - u. nitrocellulosa;
 - v. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG);
 - w. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT);
 - x. etiletilendiamminodinitrato (EDDN);
 - y. pentaeritritetranitrato (PETN);
 - aa. azoturo di piombo, stifnato normale e basico di piombo ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;
 - bb. #trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (vedere la Categoria 1C111.c.2 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso);
-

MINISTERO DELLA DIFESA

- cc. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stfnico);
- dd. dietildifenilurea; dimetildifenilurea; metileildifenilurea [Centraliti];
- ee. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica);
- ff. metil-N,N-ifenilurea (difenilurea asimmetrica di metile);
- gg. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile);
- hh. #2-nitrodifenilammina (2-NDPA) (vedere la Categoria 1C111.c.3 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso);
- ii. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA);
- jj. 2,2-dinitropropanolo;
- kk. trifluoruro di cloro.

Nota 6 Il presente Elenco non sottopone ad autorizzazione le operazioni di importazione, esportazione e transito di polveri da caccia le quali, come tali, sono sottoposte ad autorizzazione dal Ministero dell'Interno.

Categoria 9**Navi da guerra, apparecchiature ed accessori navali speciali, come segue, e loro componenti appositamente progettati per uso militare:**

a. navi da combattimento e navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per operazioni offensive o difensive, trasformate o meno per uso non militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o di funzionamento, e dotate o meno di sistemi di lancio o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi;

b. motori come segue:

1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini, con entrambe le caratteristiche seguenti:

a. potenza all'asse superiore o uguale a 1,12 MW (1.500 hp.); e

b. velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min.;

2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. potenza all'asse superiore a 0,75 MW (1.000 hp.);

b. inversione rapida;

c. raffreddati a liquido; e

d. totalmente ermetici;

3. motori diesel amagnetici appositamente progettati per uso militare con potenza all'asse uguale o superiore a 37,3 KW (50 hp.), e con contenuto di materiale amagnetico superiore al 75% della massa totale;

c. apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per impiego militare e loro sistemi di controllo;

d. reti antisommersibile e reti antisiluri;

e. apparecchiature di guida e navigazione appositamente progettate per impiego militare;

f. passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per impiego militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave;

Nota Il presente paragrafo f. include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda, ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni, e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m.; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci "laser" a qualsiasi profondità.

Il presente paragrafo f. non include i normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione e per gli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.

MINISTERO DELLA DIFESA

g. cuscinetti silenziosi, con sospensioni a gas o magnetiche, con controlli per la soppressione delle vibrazioni o della segnatura, ed apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare.

Categoria 10

"Aeromobili", veicoli aerei senza equipaggio, motori aeronautici ed apparecchiature per "aeromobili", relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:

- a. "aeromobili" da combattimento e loro componenti appositamente progettati;
- b. altri "aeromobili" appositamente progettati o modificati per uso militare, inclusi la ricognizione militare, l'attacco, l'addestramento militare, il trasporto ed il lancio di truppe o di equipaggiamenti militari il supporto logistico, e loro componenti appositamente progettati;
- c. motori aeronautici appositamente progettati o modificati per uso militare e loro componenti appositamente progettati;
- d. #veicoli aerei senza equipaggio inclusi i veicoli aerei con guida a distanza (RPV), e veicoli autonomi programmabili appositamente progettati o modificati per uso militare e loro lanciatori, "assiemi di supporto a terra" e relative apparecchiature di Comando e Controllo;
- e. apparecchiature aviotrasportate, comprese le attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate per l'uso con gli "aeromobili" sottoposti ad controllo dai precedenti paragrafi a. o b. o con i motori aeronautici sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo c. e loro componenti appositamente progettati;
- f. dispositivi ed apparecchiature per il rifornimento sotto pressione, equipaggiamenti appositamente progettati per facilitare il funzionamento in aree circoscritte ed equipaggiamenti a terra appositamente progettati per gli "aeromobili" sottoposti ad autorizzazione dai precedenti paragrafi a. o b., o per i motori aeronautici sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo c.;
- g. apparecchiature di pressurizzazione per la respirazione e tute di volo parzialmente pressurizzate per l'impiego in "aeromobili", tute anti-g, caschi militari di protezione e maschere di protezione, convertitori di ossigeno liquido usati per "aeromobili" o missili, eiettori e dispositivi pirotecnici di elezione d'emergenza di personale da "aeromobili";
- h. paracadute usati per il lancio di personale combattente, di materiali o come aerofreni per "aeromobili" come segue:
 1. paracadute per:
 - a. lancio di precisione di incursori;
 - b. lancio di truppe paracadutiste.
 2. paracadute per il lancio di materiale;
 3. paracadute frenanti, paracadute d'arresto, paracadute ritardante per il controllo della stabilità ed assetto di corpi in caduta, (ad esempio, capsule di recupero, seggiolini eiettabili, bombe);
 4. paracadute frenanti per i sistemi di apertura e regolazione della sequenza di gonfiaggio dei paracadute di emergenza dei seggiolini eiettabili;
 5. paracadute per il recupero di missili guidati, veicoli aerei senza pilota o veicoli spaziali;
 6. paracadute di avvicinamento e paracadute di decelerazione per l'atterraggio;
 7. altri tipi di paracadute militari.
- i. sistemi automatici di guida per carichi paracadutati; apparecchiature appositamente progettate o modificate per impiego militare per lanci con apertura controllata a qualsiasi altezza, comprese le apparecchiature per l'uso dell'ossigeno;
- l. assiemi elettronici e loro componenti in grado di funzionare a temperature superiori a 125°C progettati o modificati per essere utilizzabili in missili e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio;

MINISTERO DELLA DIFESA

Nota 1 Il precedente paragrafo b. non sottopone ad autorizzazione "aeromobili", o varianti di quegli "aeromobili", appositamente progettati per uso militare che:

- a. non siano configurati per uso militare e non siano equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per impiego militare; e
- b. siano stati successivamente certificati per uso civile dalle Autorità dell'Aviazione Civile di uno "Stato partecipante".

Nota 2 Il precedente paragrafo c. non sottopone ad autorizzazione:

- a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare e successivamente certificati dalle Autorità dell'Aviazione Civile di uno "Stato partecipante" per l'impiego su aerei civili o loro componenti appositamente progettati;
- b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati.

Nota 3 I precedenti paragrafi b. e c., per quanto attiene i componenti appositamente progettati e le relative apparecchiature per "aeromobili" o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, sottopongono ad autorizzazione solamente quei componenti militari e le relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.

Nota 4 #Il precedente paragrafo d. include anche tecnologie di progettazione e materiali come segue:

- a. tecnologia di progetto per l'integrazione della fusoliera dell'aeromobile, del sistema di propulsione, e delle superfici di ipersostentamento e di controllo per ottimizzare la prestazione aerodinamica nella fase di volo a regime di un aeromobile senza equipaggio;
- b. dispositivi e loro tecnologie utilizzabili per la protezione dei sistemi a razzo e dei veicoli aerei senza equipaggio contro gli effetti nucleari [ad esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati della esplosione e del calore], come segue:
 1. microcircuiti e rivelatori resistenti alle radiazioni neutroniche o alle radiazioni ionizzanti transitorie;
 2. cupole protettive (radome) appositamente progettate per resistere ad una azione combinata di onda termica superiore a 4.184×10^6 J/m² accompagnata da un picco di sovrappressione superiore a 50 KPa (7 libbre per pollice quadrato).

Categoria 11

Apparecchiature elettroniche, non sottoposte ad autorizzazione in altre Categorie del presente Elenco, appositamente progettate per impiego militare e loro componenti appositamente progettati.

Nota Questa Categoria comprende:

- a. apparati di contromisure elettroniche (ECM) e di contro-contromisure elettroniche (ECCM) (cioè, apparati progettati per introdurre segnali estranei od erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni o per ostacolare in qualsiasi altra maniera, la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari compresi i loro apparati di contromisure), incluse le apparecchiature di disturbo e di contro disturbo;
 - b. tubi ad agilità di frequenza;
 - c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico ai fini delle informazioni o della sicurezza militare o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;
 - d. apparecchiature di contromisure subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei od erronei nei ricevitori sonar;
 - e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature di sicurezza per dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;
 - f. apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;
-

MINISTERO DELLA DIFESA

g. #convertitori analogico-numeriche impiegabili nei sistemi missilistici, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. progettati per rispondere a requisiti militari per apparecchiature rinforzate, o
2. progettati o modificati per uso militare ed appartenenti ad una delle tipologie seguenti:
 - a. microcircuiti convertitori analogico-numeriche, resistenti alle radiazioni o aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. risoluzione uguale o superiore a 8 bit;
 2. predisposti per funzionare a temperature inferiori a -54°C o superiori a +125°C;
 3. sigillati ermeticamente;
 - b. moduli e circuiti stampati convertitori analogico-numeriche ad ingresso elettrico, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. risoluzione uguale o superiore a 8 bit;
 2. predisposti per funzionare a temperature inferiori a -45°C o superiori a +55°C;
 3. contenenti i "microcircuiti" elencati al presente paragrafo g.2.a.

Categoria 12

Sistemi d'arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per la distruzione di un bersaglio od a far fallire la missione del medesimo;
- b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, incluso strumentazione diagnostica e bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.

N.B. Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, vedere le Categorie 1, 2, 3 e 4 del presente Elenco.

Nota 1 La presente Categoria comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:

- a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori di 0,1g a velocità superiori di 1,6 Km/s, a fuoco singolo o rapido;
- b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia, di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; interfacce elettriche tra l'alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;
- c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;
- d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.

Nota 2 La presente Categoria sottopone ad autorizzazione sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:

- a. elettromagnetico;
- b. elettrotermico;
- c. a plasma;
- d. a gas leggero; o
- e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

Nota 3 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione la tecnologia per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.

Categoria 13

MINISTERO DELLA DIFESA

Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:

a. piastre blindate come segue:

1. costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o
2. impiegabili per uso militare;

b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettati per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;

c. elmetti militari;

d. indumenti antibalistici-antiesplorazione costruiti in accordo a standard o specifiche militari, o equivalenti, e loro componenti. appositamente progettati.

Nota 1 Il precedente paragrafo b. include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelters militari.

Nota 2 Il precedente paragrafo c. non sottopone ad autorizzazione elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.

Nota 3 Il precedente paragrafo d. non sottopone ad autorizzazione singoli indumenti antibalistici ed i relativi accessori quando al seguito degli utenti a scopo di protezione personale,

N.B. Vedere anche la Categoria 1.A.005 dell'Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

Categoria 14

Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare o per la simulazione di scenari militari e loro componenti ed accessori appositamente progettati.

Nota tecnica

Il termine apparecchiature specializzate per l'addestramento militare comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di "aeromobili" teleguidati, di addestratori d'armamento, di addestratori per la guida di "aeromobili" teleguidati e di unità di addestramento mobili.

Nota 1 La presente Categoria comprende i sistemi di generazioni di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per impiego militare.

Nota 2 La presente Categoria comprende anche i modelli/simulacri di materiali di armamento appositamente costruiti, adattati o trasformati per la simulazione di scenari militari per la realizzazione di piani di inganno.

Categoria 15

Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati come segue:

- a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;
 - b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;
 - c. apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;
 - d. apparecchiature, per la visione all'infrarosso o termica;
 - e. apparecchiature per la visione delle immagini radar;
-

MINISTERO DELLA DIFESA

f. apparecchiature di contromisure o di contro-contromisure per le apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dai paragrafi da a. ad e..

Nota Il presente paragrafo f. comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.

Nota 1 Il termine 'componenti appositamente progettati' comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:

- a. tubi convertitori di immagine;
- b. tubi intensificatori di immagine (esclusi quelli di prima generazione);
- c. placche a microcanali;
- d. tubi di telecamere a bassa luminosità;
- e. assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura);
- f. tubi piroelettrici per telecamere;
- g. sistemi di raffreddamento per sistemi di visione;
- h. otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 μ s, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità;
- i. invertitori di immagine a fibra ottica;
- j. fotocatodi a semiconduttori composti.

Nota 2 Questa Categoria non sottopone ad autorizzazione "tubi intensificatori di immagine di prima generazione" o apparecchiature appositamente progettate per essere incorporate in essi.

N.B. Per la posizione dei congegni di mira incorporanti i "tubi intensificatori di immagine di prima generazione" vedere le categorie 1.,2. e 5.a. del presente Elenco.

N.B. Vedere anche le Categorie 6.A.002.a.2. e 6.A.002.b dell'Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

Categoria 16

Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati il cui uso in un prodotto sottoposto ad autorizzazione è identificabile dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione, e che siano appositamente progettati per qualsiasi prodotto sottoposto ad autorizzazione dalle Categorie 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12 e 19 del presente Elenco.

Categoria 17

Apparecchiature varie, materiali e 'biblioteche' come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. autorespiratori subacquei ed apparecchiature per il nuoto subacqueo, come segue:
 1. apparecchiature a circuito chiuso o semichiuso (a rigenerazione d'aria) appositamente progettate per uso militare (cioè appositamente progettate per essere amagnetiche);
 2. componenti appositamente progettati per l'impiego alla conversione di apparecchiature a circuito aperto all'uso militare;
 3. parti di autorespiratori subacquei e di apparecchiature di nuoto subacqueo progettate esclusivamente per impiego militare;
- b. materiale da costruzione appositamente progettato per uso militare;
- c. accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;
- d. apparecchiature del Genio appositamente progettate per impiego in zona di combattimento;

MINISTERO DELLA DIFESA

e. "robots", unità di comando di "robots" e "dispositivi di estremità", aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per uso militare;
 2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punti di infiammabilità superiore a 839 K (566°C); o
 3. appositamente progettati e predisposti per funzionare in ambiente sottoposto ad impulsi elettromagnetici (EMP);
- f. 'biblioteche' (parametric technical databases) appositamente progettate per uso militare con le apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dal presente Elenco;
- g. apparecchiature nucleari per generare energia o apparecchiature per la propulsione, compreso "reattori nucleari", appositamente progettati per l'uso militare e loro componenti appositamente progettati o modificati per uso militare;
- h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, oltre quelli sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco;
- i. simulatori appositamente progettati per i "reattori nucleari militari";
- j. officine mobili appositamente progettate per la manutenzione di apparecchiature militari;
- k. generatori da campo appositamente progettati per uso militare;
- l. containers appositamente progettati per uso militare;
- m. ponti appositamente progettati per uso militare;
- n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo "sviluppo" dei materiali sottoposti ad autorizzazione dalle Categorie 4, 6, 9, 10.

Nota tecnica

Ai fini della presente Categoria, il termine 'biblioteca' (parametric technical database) significa una raccolta di informazioni tecniche di natura militare, in relazione alle quali si potrebbero incrementare le prestazioni di apparecchiature o sistemi militari.

Categoria 18

Apparecchiature e "tecnologia" per la "produzione" dei prodotti cui si fa riferimento nel presente Elenco, come segue:

- a. # "apparecchiature di produzione" appositamente progettate o modificate per la produzione di prodotti sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco, e loro componenti appositamente progettati;
- b. impianti appositamente progettati per prove ambientali e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, per la qualificazione od il collaudo di prodotti sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco;
- c. # "tecnologia" specifica di produzione, anche se le apparecchiature con le quali questa tecnologia deve essere impiegata non sono sottoposte ad autorizzazione;
- d. "tecnologia" specifica per la progettazione di impianti completi di "produzione", per l'assemblaggio di componenti in tali impianti, per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di tali impianti, anche se i componenti medesimi non sono sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco;

Nota 1 I precedenti paragrafi a. e b. comprendono gli equipaggiamenti seguenti:

- a. nitratori di tipo continuo;
- b. apparati od apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp.);
 2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o

MINISTERO DELLA DIFESA

3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg.;
- c. presse di disidratazione;
- d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l'estrusione di esplosivi militari;
- e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;
- f. barilatrici di diametro uguale o superiore a m. 1,85 e di capacità di prodotto uguale o superiore a 227 kg;
- g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;
- h. #mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari (vedere la Categoria 1B119 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso);
- i. #apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle particelle della polvere metallica citata nella Categoria 8, paragrafo a. 1. del presente Elenco (vedere la Categoria 1B119 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso);
- j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze enumerate nella Categoria 8, paragrafo l.a.6. del presente Elenco.

Nota Tecnica Ai fini della presente Categoria, il termine 'produzione' comprende progettazione, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

Nota 2

a. Il termine 'prodotti cui si fa riferimento nel presente Elenco' comprende:

1. i prodotti non sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco se di concentrazione inferiore a quelle specificate come segue:

a. idrazina (vedere la Categoria 8.a. 17. del presente Elenco);

b. "esplosivi militari" (vedere la Categoria 8 del presente Elenco).

2. i prodotti non sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco se inferiori ai limiti tecnici, (ad esempio materiali superconduttori non sottoposti ad autorizzazione dalla Categoria 1C005 della lista dei beni e delle tecnologie di duplice uso; elettromagneti "superconduttori" non sottoposti ad autorizzazione dalla Categoria 3A001.e.3. della lista dei beni e delle tecnologie di duplice uso; equipaggiamenti elettrici "superconduttori" non sottoposti ad autorizzazione dalla Categoria 20.b. del presente Elenco);

3. combustibili metallici e ossidanti depositati sotto forma laminare a partire dalla fase vapore (vedere la Categoria 8.a.2. del presente Elenco);

b. il termine 'prodotti cui si fa riferimento nel presente Elenco' non comprende:

1. Pistole da segnalazione (vedere anche la Categoria 2.b. del presente Elenco);

2. Sostanze escluse dall'autorizzazione di cui alla Categoria 7, Nota 3 del presente Elenco;

3. Dosimetri per il controllo delle radiazioni di uso personale (vedere la Categoria 7.f. del presente Elenco) e maschere per la protezione da specifici rischi industriali (vedere anche la lista dei beni e delle tecnologie di duplice uso);

4. Acetilene, propano, ossigeno liquido, difluoroammina (HNF₂), acido nitrico fumante e polvere di nitrato di potassio (vedere anche la Categoria 8, Nota 5 del presente Elenco);

5. Motori aeronautici non sottoposti a autorizzazione dalla Categoria 10 del presente Elenco;

6. Emetti convenzionali in acciaio non equipaggiati, o modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio (vedere anche la Categoria 13, Nota 2 del presente Elenco);

7. Apparecchiature equipaggiate con macchinario industriale non sottoposto ad autorizzazione, quali macchine per il rivestimento delle superfici non specificate altrove ed apparecchiature per la fusione di materie plastiche;

8. Moschetti, fucili e carabine costruiti in data antecedente al 1938, riproduzioni di moschetti, fucili e carabine costruite in data antecedente al 1890, rivoltelle pistole e pistole mitragliatrici costruite in data antecedente al 1890, e loro riproduzioni.

MINISTERO DELLA DIFESA

Nota 3 La precedente Nota 2.b.8. della presente Categoria sottopone ad autorizzazione l'esportazione di "tecnologia" o di apparecchiature di produzione di armi portatili non antiche, anche se utilizzate per fabbricare riproduzioni di armi portatili antiche.

Nota 4 Il paragrafo d. non comprende la "tecnologia" per scopi civili, quali l'uso agricolo, farmaceutico, sanitario, zootecnico, ambientale, per il trattamento dei rifiuti, o per l'industria alimentare (vedere anche Categoria 7, Nota 5 del Presente Elenco).

Categoria 19

Sistemi d'arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. sistemi a "laser" appositamente progettati per distruggere un bersaglio od a far fallire la missione del medesimo;
- b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio od a far fallire la missione del medesimo;
- c. sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio od a far fallire la missione del medesimo;
- d. componenti appositamente progettati per l'individuazione o l'identificazione di sistemi sottoposti ad autorizzazione dai paragrafi a., b., o c. della presente Categoria, o per la difesa contro tali sistemi;
- e. modelli di collaudo fisico e correlati risultati di collaudo per i sistemi, apparecchiature e componenti sottoposti ad autorizzazione dalla presente Categoria;
- f. sistemi "laser" ad impulsi o ad onde continue appositamente progettati per causare cecità permanente ad una visione non intensificata, cioè, ad occhio nudo o ad occhio dotato di un dispositivo correttivo della vista.

Nota 1 I sistemi ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dalla presente Categoria includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:

- a. "laser" ad impulsi o ad onda continua di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;
- b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;
- c. emettitori di fasci di onde di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media in grado di produrre campi sufficientemente intensi tali da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

Nota 2 La presente Categoria include i materiali seguenti qualora i medesimi siano appositamente progettati per i sistemi d'arma ad energia diretta:

- a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;
- b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;
- c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione od il fallimento della missione del medesimo;
- d. apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;
- e. apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;
- f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;
- g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;
- h. componenti di acceleratore "qualificati per impiego spaziale";
- i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;
- j. apparecchiature per il controllo e l'orientamento di un fascio di ioni ad alta energia;
- k. nastri "qualificati per impiego spaziale" per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

Categoria 20

MINISTERO DELLA DIFESA

Apparecchiature criogeniche e "superconduttori", come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (-170°C);

Nota Il paragrafo a. include i sistemi mobili contenenti o utilizzando accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

b. apparecchiature elettriche a "superconduttori" (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, ed in grado di funzionare durante il moto.

Nota Il paragrafo b. non include i generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

Categoria 21

"Software", come segue:

a. # "software" appositamente progettato o modificato per "sviluppo", "produzione" o "utilizzo" di equipaggiamenti o di materiali o "mezzi di produzione" sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco;

b. # "software" specifico, come segue:

1. # "software" appositamente progettato per:

a. # modellare, simulare o valutare sistemi d'arma militari;

b. sviluppare, controllare, mantenere o aggiornare "software" integrato in sistemi d'arma militari;

c. modellare o simulare scenari operativi militari non sottoposti ad autorizzazione dalla Categoria 14 del presente Elenco;

d. applicazioni di Comando, Controllo, Comunicazioni ed Informazioni (C³I) o di Comando, Controllo, Comunicazioni, Computer ed Informazioni (C⁴I);

2. "software" per determinare gli effetti di armi da guerra convenzionale, nucleare, chimica o biologica;

3. "software" non sottoposto a controllo dai paragrafi a., b.1. o b.2. della presente Categoria, appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non sottoposte a controllo dal presente Elenco di compiere le funzioni militari delle apparecchiature sottoposte a controllo dalle Categorie 5,7.f., 9.c., 9.e., 10.e., 11, 14, 15, 17.i., o 18.

N.B. La presente categoria comprende anche il software appositamente progettato per analizzare ed ottimizzare a fini militari le informazioni fornite da satelliti.

Categoria 22

1. "Tecnologia", come specificato nella Nota Generale della Tecnologia del presente elenco per "sviluppo", "produzione" o "utilizzo" dei prodotti sottoposti a controllo dal presente Elenco, diversa dalla "tecnologia" già indicata nelle Categorie 7 e 18.

Categoria 80

Attrezzature appositamente progettate per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco.

MINISTERO DELLA DIFESA

**Definizioni dei termini usati
nell'Elenco dei Materiali d'Armamento**

"ADATTATI PER ESSERE UTILIZZATI IN GUERRA" (7).

Qualsiasi modifica o selezione (come modifica della purezza, della durata di conservazione, della virulenza, delle caratteristiche di dispersione o della resistenza all'irradiazione UV) concepita per accrescere l'efficacia degli effetti distruttivi provocati su uomini e animali, per danneggiare coltivazioni o l'ambiente, per degradare materiali.

"ADDITIVO" (8).

Sostanza impiegata nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.

"AEROMOBILE" (8), (9), (10).

Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

"AEROMOBILE CIVILE" (10).

Il termine "aeromobile civile" comprende solo quei tipi di aeromobili elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell'Aviazione Civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso dichiaratamente civile, privato o di affari.

N.B. Vedere anche "aeromobile".

"AGENTI ANTISOMMOSSA" (7).

Sostanze che provocano temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime. Non vi è un significativo rischio di lesioni permanenti e le cure mediche sono richieste raramente.

"APPARECCHIATURE DI PRODUZIONE" (18)

Tali apparecchiature sono costituite da: utensili, sagome, maschere, mandrini, stampi, matrici, attrezzi, meccanismi di allineamento, apparecchiature di collaudo, altri macchinari e loro componenti, limitatamente a quelli appositamente progettati o modificati per lo "sviluppo" o per una o più fasi di "produzione".

"ARMI AUTOMATICHE" (1)

Si intendono quelle organizzate per il tiro a raffica o che possiedono la selezione per tale tipo di tiro.

"ASSIEME DI SUPPORTO A TERRA" (10)

Assieme di apparecchiature in grado di assolvere ad una specifica funzione di supporto per l'operatività del sistema cui l'assieme appartiene (esempio: assieme di antenna, assieme di comando e controllo, assieme di lancio).

"BIOCATALIZZATORE" (7)

"Enzimi" o un altri composti biologici che si legano agli agenti per la Guerra Chimica e ne accelerano la degradazione.

N.B. Il termine "Enzima" sta ad indicare una sostanza che funge da "biocatalizzatore" per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.

"BIOPOLIMERI" (7).

Macromolecole biologiche come segue:

- a. 'Enzimi' per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;
- b. 'Anticorpi', 'monoclonali', 'policlonali' o 'anti-idiotipici';
- c. Recettori appositamente progettati o trattati;

N.B. 1 'Anticorpi anti-idiotipici': Anticorpo che si fissa agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi.

MINISTERO DELLA DIFESA

N.B. 2 'Anticorpi monoclonale: Proteine che si fissano al sito antigene e sono prodotte da un singolo clone di cellule.

N.B. 3 'Anticorpi policlonali: Insieme di proteine che si fissano ad un antigene specifico e sono prodotte da più di un clone di cellule.

N.B. 4 'Recettori: Strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.

"DI PUBBLICO DOMINIO" (NGT).

Si applica al presente Elenco e qualifica la "tecnologia" o il "software" disponibile senza restrizioni per una ulteriore diffusione.

N.B. Le restrizioni conseguenti ad un "copyright" non impediscono ad una "tecnologia" o "software" di essere considerati come "di pubblico dominio".

"DISPOSITIVI DI ESTREMITÀ" (17).

Questi dispositivi comprendono le pinze, le 'unità di lavorazione' ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di un "robot".

N.B. 'Unità attiva di lavorazione': dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità del pezzo da lavorare.

"ESPLOSIVI MILITARI" (8).

Indicano sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni militari, servono per la detonazione.

"GAS LACRIMOGENI" (7).

Indicano i gas che producono effetti temporaneamente irritanti o di inabilitazione che scompaiono entro pochi minuti dalla rimozione all'esposizione.

"LASER" (5), (9), (23).

Indica un insieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione.

"MEZZI DI PRODUZIONE" (4, 21)

Sono costituiti dalle apparecchiature e loro "software" appositamente integrati nelle installazioni per lo "sviluppo" o per una o più fasi della "produzione".

"NECESSARIA" (NGT).

Nel modo in cui è applicato alla "tecnologia", si riferisce soltanto a quella porzione di "tecnologia" particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristica o funzione sottoposti ad autorizzazione. Tale "tecnologia" "necessaria" può essere condivisa da prodotti differenti.

"PRECURSORI" (8).

Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi militari.

"PRODOTTI PIROTECNICI MILITARI" (4), (8).

Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre con determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse.

I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.

"PRODUZIONE" (18)

Comprende progettazione, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

"PRODUZIONE" (NGT).

Significa tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria del prodotto, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), controllo, collaudo, assicurazione di qualità.

"PROPELLENTI MILITARI" (8)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose, utilizzate per la propulsione di proiettili e di missili o per la produzione di gas per azionare dispositivi ausiliari di apparecchiature militari sottoposte ad autorizzazione che quando innescate bruciano o deflagrano per produrre quantità di gas in grado di effettuare un lavoro ma nella loro applicazione queste quantità non devono passare dallo stadio di deflagrazione a quello di detonazione.

"QUALIFICATO PER IMPIEGO SPAZIALE" (23).

Dispositivi progettati, fabbricati e collaudati per rispondere a speciali requisiti elettrici, meccanici o ambientali per il lancio e lo spiegamento di satelliti o di sistemi per il volo ad alta quota che operano ad altitudine uguale o superiore a 100 Km.

"REATTORI NUCLEARI" (17).

Include gli items all'interno o direttamente collegati alla vasca del reattore, l'apparecchiatura che controlla il livello di potenza del nucleo, ed i componenti che normalmente contengono o vengono a diretto contatto o controllano il refrigerante primario del nucleo del reattore.

"RICERCA SCIENTIFICA DI BASE" (NGT).

Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici o pratici.

"ROBOT" (17).

Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. in grado di eseguire più funzioni;
- b. in grado di posizionare od orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;
- c. avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso od aperto (compresi i motori passo-passo);
- d. dotato di "programmabilità accessibile all'utente" usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ad esempio senza intervento meccanico.

N.B.: La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:

1. meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;
2. meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine e camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici od elettrici;
3. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile e a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da mezzi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. La variazione o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;
4. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servoassistiti, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato, funzionanti secondo movimenti programmati fissati meccanicamente. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo, dal segnale binario proveniente solo dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;
5. carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrale di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.

"SOFTWARE" (TUTTE LE CATEGORIE).

MINISTERO DELLA DIFESA

Il termine "software" indica una raccolta di uno o più programmi o microprogrammi fissati su qualsiasi supporto di espressione materiale.

"STATO PARTECIPANTE" (10).

Paese che aderisce all'Intesa di Wassenaar.

"SVILUPPO" (NGT), (17).

E' relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie quali la progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progettazione, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.

"SUPERCONDUTTORI" (18), (20).

Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti senza produrre calore per effetto Joule).

N.B. Lo stato "superconduttore" di un materiale è individualmente caratterizzato per ogni materiale da una temperatura critica, un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura, e una intensità di corrente critica, che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.

"TECNOLOGIA" (NGT).

Informazioni specifiche necessarie allo "sviluppo", "produzione", o "utilizzo" di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di 'dati tecnici' che di 'assistenza tecnica'.

La tecnologia sottoposta ad autorizzazione è definita nella Nota Generale della Tecnologia.

N.B. 1: 'Dati tecnici':

possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, rappresentazioni grafiche, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi come ad es. dischi, nastri magnetici e memorie di sola lettura.

N.B. 2: 'Assistenza tecnica':

può rivestire varie forme quali: istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza. L'"assistenza tecnica" può implicare il trasferimento di 'dati tecnici'.

"TUBI AD INTENSIFICAZIONE D'IMMAGINE DI PRIMA GENERAZIONE" (15).

Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.

"UTILIZZAZIONE" (NGT) (18) (21) (22).

Comprende l'impiego, l'installazione (incluso installazione in sito), la manutenzione (verifiche), la riparazione, la revisione e la rimessa a nuovo.

"VETTORI DI ESPRESSIONE" (7).

Portatori (cioè plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.

INDICE ANALITICO

(2-NDPA) 2- nitrodifenilammina	Categoria	8
(4-NDPA) 4- nitrodifenilammina	Categoria	8
(ADN o SR 12) dinitrammide di ammonio	Categoria	8

MINISTERO DELLA DIFESA

(ADNBF) 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazone-1-ossido	Categoria	8
(AMMO) azidometilmetilossetano e i suoi polimeri	Categoria	8
(BCMO) bis-clorometilossetano	Categoria	8
(BHEGA) bis-2-idrossietilglicolammide	Categoria	8
(BITA) ammidi di adrizina plifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche		
o butilene immina trimessammide isocianurico o trimetilapidiche e sostituzioni		
di 2-metil o 2 etil sull'anello aziridinico	Categoria	8
(BNCP) perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) pentaammina cobalto (III)	Categoria	8
(BNO) nitrileossido di butadiene	Categoria	8
(BOBBA 8) ossido di fosfina bis (2-metil aziridinil) 2 (2-idrossipropanossi) propilammino	Categoria	8
(BTTN) trinitrato di butantriolo	Categoria	8
(BZ) 3-Quinuclidinil benzilato (CAS 6581-06-2).	Categoria	7
(CA) cianuro di bromobenzile	Categoria	7
(CAS 107-44-8) Sarin (GB): O-Isopropil metilfosfonofluoridato	Categoria	7
(CAS 2625-76-5) solfuro di 2-cloroetile e di clorometile	Categoria	7
(CAS 3563-36-8) 1,2-bis (2-cloroetil) etano	Categoria	7
(CAS 40334-69-8) bis(2-clorovinil) cloroarsina	Categoria	7
(CAS 40334-70-1) tris (2-clorovinil) arsina	Categoria	7
(CAS 505-60-2) solfuro di bis (2-cloroetile)	Categoria	7
(CAS 50782-69-9) O-Etil S-2-diisopropilaminoetil metilfosfonotiolato	Categoria	7
(CAS 51-75-2) HN2: bis (2-cloroetil) metilammina	Categoria	7
(CAS 538-07-8) HN1: bis (2 cloroetil) etilammina	Categoria	7
(CAS 541-25-3) 2-clorovinildicloroarsina	Categoria	7
(CAS 555-77-1) HN3: tris (2-cloroetil) ammina	Categoria	7
(CAS 57856-11-8) QL: o-etil-di-isopropilammino etil metilfosfonato	Categoria	7
(CAS 63869-13-6) bis(2-cloroetil) metano	Categoria	7
(CAS 63905-10-2) 1,3-bis (cloroetil)-n- propano	Categoria	7
(CAS 63918-89-8) bis(2-cloroetil) etere	Categoria	7

MINISTERO DELLA DIFESA

(CAS 6581-06-2) 3-Quinuclidinil benzilato (BZ)	Categoria	7
(CAS 676-99-3) DF: metilfosfonildifluoruro	Categoria	7
(CAS 77-81-6) Tabun (GA): O-Etil N,N-dimetilfosforamidocianuro	Categoria	7
(CAS 96-64-0) Soman (GD): O-Pinacolil metilfosfonfluoridato	Categoria	7
(Centraliti) metiletildifenilurea	Categoria	8
(CL-14) 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1 ossido, o diammino dinitrobenzofurazano	Categoria	8
(CN) fenil-acil-cloruro (w-cloroacetofenone)	Categoria	7
(CS) O Clorobenzilidenemalononitrile (o Clorobenzalmalononitrile)	Categoria	7
(DATB) diamminotrinitrobenzene	Categoria	8
(DEGDN) dietilene glicoldinitrato	Categoria	8
(DF) metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3)	Categoria	7
(DIPAM) diamminoesanitrobifenolo	Categoria	8
(DNGU, DINGU) dinitroglicolurile	Categoria	8
(EDDN) etiletilendiamminodinitrato	Categoria	8
(FEFO) bis-2-fluoro-2,2-dinitroetilformale	Categoria	8
(FPF) -1 poli-2,2,3,3,4,4-esafuoropentano-1,5-diol formal	Categoria	8
(FPF) -3 poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri fluorometil -3-ossaeptano -1,7-diol formal	Categoria	8
(GA) Tabun (CAS 77-81-6): O-Etil N,N-dimetilfosforamidocianuro	Categoria	7
(GAP) polimero di azoturo di glicidile e suoi derivati	Categoria	8
(GB) (Sarin): O-Isopropil metilfosfonofluoridato (CAS 107-44-8)	Categoria	7
(GD) Soman: O-Pinacolil metilfosfonofluoridato (CAS 96-64-0)	Categoria	7
(HAN) nitrato di idrossiammonio	Categoria	8
(HAP) perclorato di idrossiammonio	Categoria	8
(HB1W) esabenzilesaazaisowurtzitano	Categoria	8
(HMX) cielotetrametilentetranitrammina	Categoria	8
(HNI) (CAS 538-07-8): bis (2-cloroetil) etilammina	Categoria	7
(HN2) (CAS 51-75-2): bis (2-cloroetil) metilammina	Categoria	7
(HN3) (CAS 555-77-1): tris (2-cloroetil) ammina	Categoria	7
(HNF2) difluoroammina	Categoria	8

MINISTERO DELLA DIFESA

(HNIW) o esanitroesazaisowurzitane (CL 20)	Categoria	8
(HNS) esanitrostilbene	Categoria	8
(HTPB) polibutadiene con radicali ossidrilici terminali	Categoria	8
(IRFNA) acido nitrico fumante rosso inibito	Categoria	8
(KR3512) O titanio IV, [(2-propenolato-1) metil, N-propanolatometil] butanolato-1, chiamato anche tris (diottile) fosfato	Categoria	8
(KR3538) titanio IV, [2-propenolato-1-metil, N-propalolatometil] butanolato-1, chiamato anche tris (diottile) pirofosfato	Categoria	8
(LICA) neopentil (diallile) ossi, tris (diottile) fosfato titanato, chiamato anche titanio IV,2,2 [bis 2-propenolato-metil, butanolato o tris (diottile) fosfato-O]	Categoria	8
(MAPO) tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido e derivati	Categoria	8
(metil BAPO) ossido di fosfina bis(2-metilarizidinil) metilammino	Categoria	8
(NG) nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina)	Categoria	8
(NMMO) nitratometilmetilossetano o poli (3-nitratometil, 3- metilossetano) (poli-NIMMO)	Categoria	8
(NQ) nitroguanidina	Categoria	8
(NTO o ONTA)3-nitro-1,2,4-triazolo-5-one	Categoria	8
(PC) perclorato di 2 (5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)	Categoria	8
(PCDE) policianodifluoramminoetilenoossido	Categoria	8
(PETN) pentaeritritetetrinitrato	Categoria	8
(Poli-GLIN) (PGN) poliglicidilnitrato o poli (Nitratametil ossirano)	Categoria	8
(PYX) picrilamminodinitropiridina	Categoria	8
(QL) o-etil-2-di-isopropilammino etil metilfosfonato (CAS 57856-11-8)	Categoria	7
(RDX) ciclotrimetilenetrinitrammina	Categoria	8
(Sarin) (GB): O-Isopropil metilfosfonofluoridato (CAS 107-44-8)	Categoria	7
(Soman) (GD): O-Pinacolil metilfosfonofluoridato (CAS 96-64-0)	Categoria	7
(SORGUYL, TNGU) tetranitroglicolurile	Categoria	8
(T4)	Categoria	8
(TACOT) tetranitrobenzotetrazopentalene	Categoria	8

MINISTERO DELLA DIFESA

(TAGN) nitrato di triamminoguanidina	Categoria	8
(TAIW) tetraacetildibenzilesaazaisowurtzitano	Categoria	8
(TABUN) (GA): O-Etil N,N-dimetilfosforamidocianuro (CAS 77-81-6)	Categoria	7
(TAT) tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciclo-ottano	Categoria	8
(TATB) triamminotrinitrobenzene	Categoria	8
(TEA) trietilalluminio	Categoria	8
(TEGDN) trietileneglicoldinitrato	Categoria	8
(TEPAN) tetraetilenepentaminaacrilonitrile	Categoria	8
(TEPANOL) etraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile	Categoria	8
(TMA) trimetilalluminio	Categoria	8
(TMETN) trimetiloetano trinitrato	Categoria	8
(TNAD) 1,4,5,8-tetranitro- 1,4,5,8-tetrazadecalin	Categoria	8
(TNAZ) 1,3-trinitroazetidina	Categoria	8
(TNGU, SORGUYL) tetranitroglicolurile	Categoria	8
(TNT) 2,4,6-trinitrotoluene	Categoria	8
(TPB) trifenil bismuto	Categoria	8
(TVOPA) tris vinossi propano addotto	Categoria	8
1,2,3-Tris [1,2-bis-(difluoroammino)etossi] propano	Categoria	7
1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8)	Categoria	7
1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza - ciclottano	Categoria	8
1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano	Categoria	8
1,3-bis (2-cloroetiltio)-n- propano (CAS 63905-10-2)	Categoria	7
1,3-trinitroazetidina (TNAZ)	Categoria	8
1,4,5,8-tetranitro- 1,4,5,8-tetrazadecalin (TNAD)	Categoria	8
1,4-bis(2-cloroetiltio)-n-butano	Categoria	7
1,5-bis(2-cloroetiltio)-n-pentano	Categoria	7
1-metil-2-pirrolidinone	Categoria	8
2,2-dinitropropanolo	Categoria	8
2,2-Bis-etilferrocenil propano (catocene)	Categoria	8
2,4,5- acido triclorofenossiacetico miscelato con 2,4- acido diclorofenossiacetico	Categoria	7

MINISTERO DELLA DIFESA

2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyclo (3,3,0)-ottanone-3 (tetranitrosemiglicourie, K-55 o cheto-ticidico HMX)	Categoria	8
2,4,6-trinitro-2,4,6-triaza-ciclo-esanone (K-6 o Keto-RDX)	Categoria	8
2,4,6-trinitrotoluene (TNT)	Categoria	8
2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3)	Categoria	7
2- nitrodifenilammina (2-NDPA)	Categoria	8
3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato	Categoria	8
3-nitro-1,2,4-triazolo-5-one (NTO o ONTA)	Categoria	8
3-Quinuclidinil benzilato (BZ) (CAS 6581-06-2)	Categoria	7
4- nitrodifenilammina (4-NDPA)	Categoria	8
5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1 ossido, (CL-14) o diammino dinitrobenzofurazano	Categoria	8
7 - ammino - 4,6 - dinitrobenzofurazone - 1 - ossido (ADNBF)	Categoria	8
acceleratori di particelle	Categoria	12
acetilene	Categoria	8
acido nitrico fumante non inibito e non arricchito	Categoria	8
acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA)	Categoria	8
acido stfnico	Categoria	8
aeromobili	Categoria	10
agenti antisommossa	Categoria	7
agenti biologici	Categoria	7
agenti di accoppiamento organometallici	Categoria	8
agenti defolianti	Categoria	7
agenti inabilitanti	Categoria	7
agenti nervini	Categoria	7
agenti per la guerra chimica	Categoria	7
agenti tossicologici	Categoria	7
agenti vescicanti	Categoria	7
Agente Arancio	Categoria	7
alchili pirofolici metallici	Categoria	8

MINISTERO DELLA DIFESA

alcool funzionalizzati	Categoria	8
aldeide acetica	Categoria	8
alogeni	Categoria	8
Alchil	Categoria	7
ammidi di adrizina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche (BITA o butilene immina trimessammide isocianurico) o trimetilapidiche e sostituzioni		
di 2-metil o 2 etil sull'anello aziridinico	Categoria	8
ammino dinitrobenzo-furoxano	Categoria	8
apparati di collaudo utilizzanti la forza centrifuga	Categoria	18
apparati di puntamento	Categoria	5
apparecchi da ripresa	Categoria	15
apparecchiature a circuito chiuso e semichiuso (a rigenerazione d'aria)	Categoria	17
apparecchiature a scansione rapida del fascio di microonde per le operazioni rapide contro bersagli multipli	Categoria	19
apparecchiature appositamente progettate per il maneggio, controllo, accensione, motorizzazione per una sola missione operativa, lancio, puntamento, dragaggio,		
disinnescio, inganno, interferenza, detonazione o rilevazione	Categoria	4
apparecchiature aviotrasportate	Categoria	10
apparecchiature criogeniche	Categoria	20
apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga	Categoria	18
apparecchiature di comando e controllo	Categoria	10
apparecchiature di commutazione di energia	Categoria	19
apparecchiature di condizionamento di potenza	Categoria	19
apparecchiature di contromisure o di contro - contromisure	Categoria	5, 15
apparecchiature di disturbo e contro - disturbo, (ECM) (ECCM)	Categoria	11
apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi	Categoria	19
apparecchiature di guida	Categoria	9
apparecchiature di identificazione	Categoria	5

MINISTERO DELLA DIFESA

apparecchiature di immagazzinamento di potenza	Categoria	19
apparecchiature di manipolazione di combustibile	Categoria	19
apparecchiature di manipolazione di puntamento del fascio	Categoria	19
apparecchiature di pressurizzazione per la respirazione	Categoria	10
apparecchiature di produzione	Categoria	18
apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile	Categoria	19
apparecchiature di riconoscimento	Categoria	5
apparecchiature di scoperta	Categoria	5
apparecchiature di scoperta subacquea	Categoria	9
apparecchiature di sicurezza per i dati	Categoria	11
apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati	Categoria	11
apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti		
procedimenti di cifratura	Categoria	11
apparecchiature elettroniche	Categoria	11
apparecchiature elettroniche per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro		
elettromagnetico, subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici,		
progettate per introdurre segnali estranei od erronei nei ricevitori sonar	Categoria	11
apparecchiature fotografiche	Categoria	15
apparecchiature mobili per la liquefazione di gas	Categoria	4
apparecchiature di navigazione	Categoria	9
apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase	Categoria	19
apparecchiature per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di		
visione	Categoria	15
apparecchiature per distribuzione di chiavi crittografiche	Categoria	11
apparecchiature per generatori di energia nucleare	Categoria	17
apparecchiature per il caricamento di chiavi crittografiche	Categoria	11
apparecchiature per il collaudo dei materiali	Categoria	18
apparecchiature per il controllo e l'orientamento di un fascio di ioni ad alta energia	Categoria	19

MINISTERO DELLA DIFESA

apparecchiature per il nuoto subacqueo	Categoria	17
apparecchiature per il trattamento delle immagini	Categoria	15
apparecchiature per l'individuazione o l'identificazione di sostanze o di agenti chimici	Categoria	7
apparecchiature per l'allineamento e la verifica	Categoria	5
apparecchiature per l'assistenza tecnica	Categoria	17
apparecchiature per l'autenticazione di chiavi crittografiche	Categoria	11
apparecchiature per l'identificazione di chiavi crittografiche	Categoria	11
apparecchiature per l'integrazione dei sensori	Categoria	5
apparecchiature per l'intensificazione delle immagini	Categoria	15
apparecchiature per la certificazione	Categoria	18
apparecchiature per la difesa da sostanze o da agenti chimici	Categoria	7
apparecchiature per la direzione del tiro	Categoria	5
apparecchiature per la disseminazione di sostanze chimiche	Categoria	7
apparecchiature per la gestione di chiavi crittografiche	Categoria	11
apparecchiature per la produzione	Categoria	18
apparecchiature per la propulsione, compreso "reattori nucleari"	Categoria	17
apparecchiature per la qualificazione	Categoria	18
apparecchiature per la soppressione della segnatura	Categoria	17
apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica	Categoria	15
apparecchiature per la visione di immagini	Categoria	15
apparecchiature per la visione di immagini radar	Categoria	15
apparecchiature per lanci a qualsiasi altezza, comprese le apparecchiature per l'uso		
dell'ossigeno	Categoria	10
apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche	Categoria	15
apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle particelle di polvere		
metallica	Categoria	18
apparecchiature per la produzione e la distribuzione di chiavi crittografiche	Categoria	11
apparecchiature per ridurre gli effetti di degradazione dei sistemi di visione	Categoria	15
arili di boro	Categoria	8

MINISTERO DELLA DIFESA

arili di litio	Categoria	8
arili di magnesio	Categoria	8
arili di sodio	Categoria	8
arili di zinco	Categoria	8
armi ad anima liscia	Categoria	1
armi anticarro	Categoria	2
assiemi di rilevatori all'infrarosso	Categoria	15
assiemi di supporto a terra	Categoria	10
assiemi elettronici	Categoria	10
attrezzature per il rifornimento in volo	Categoria	10
autocarri anfibi per il trasporto di materiale	Categoria	6
autorespiratori subacquei	Categoria	17
azidometilmetilossetano (AMMO) ed i suoi polimeri	Categoria	8
azoto	Categoria	8
azoturo di piombo	Categoria	8
barilatrici	Categoria	18
berillio	Categoria	8
betaresorcilato di piombo	Categoria	8
Butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF)	Categoria	7
biblioteche (parametric technical databases)	Categoria	11
biocatalizzatori	Categoria	7
biopolimeri	Categoria	7
bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica	Categoria	8
bis(2-cloroetiltilio) metano (CAS 63869-13-6)	Categoria	7
bis(2-cloroetiltilioetile) etere (CAS 63918-89-8)	Categoria	7
bis(2-cloroetiltiliomtile) etere	Categoria	7
bis(2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8)	Categoria	7
bis-2-fluoro-2,2-dinitroetilformale (FEFO)	Categoria	8
bis-2-idrossietilglicolammide (BHEGA)	Categoria	8
bis (2-cloroetil) etilammia (HNI) (CAS 538-07-8)	Categoria	7

MINISTERO DELLA DIFESA

bis (2-cloroetil) metilammina(CAS 51-75-2): (HN2)	Categoria	7
bis-clorometilossetano (BCMO)	Categoria	8
bisazidometilossetano ed i suoi polimeri	Categoria	8
bocche da fuoco	Categoria	2
bombe	Categoria	4
bombe incendiarie	Categoria	4
boro	Categoria	8
butacene (CAS 125856-62-4)	Categoria	8
calcolatori di tiro	Categoria	5
cannoni	Categoria	2
cannoni senza rinculo	Categoria	2
carabine	Categoria	1
carborani, decaborano, pentaborano e derivati	Categoria	8
carburo di boro	Categoria	8
cariche di demolizione	Categoria	4
cariche di profondità	Categoria	4
carri armati e pezzi di artiglieria semovente	Categoria	6
cartucce e simulatori	Categoria	4
caschi militari di protezione	Categoria	10
catocene	Categoria	8
cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche	Categoria	4
centrifughe previste per l'uomo	Categoria	14
chelati di piombo e di rame beta resorcilati o salicicati	Categoria	8
clatrati di CL 20	Categoria	8
Clorobenzilidenemalononitrile (o Clorobenzalmalononitrile) (CS)	Categoria	7
Clorosarin	Categoria	7
Clorosoman	Categoria	7
cianuro di bromobenzile (CA)	Categoria	7
ciclonite	Categoria	8
ciclotetrametilentetranitrammina (HMX)	Categoria	8

MINISTERO DELLA DIFESA

ciclotrimetilenetrinitrammina (RDX)	Categoria	8
citrato di piombo	Categoria	8
clorati	Categoria	8
colture di cellule	Categoria	7
combustibili ad alta densità	Categoria	8
combustibili al boro o al carburo di boro	Categoria	8
combustibili metallici a grani sferici	Categoria	8
combustibili militari	Categoria	8
combustibili militari solidi o liquidi	Categoria	8
combustibili per aeromobili	Categoria	8
componenti per veicoli terrestri	Categoria	6
componenti appositamente progettati ed apparecchiature per la difesa di sostanze o di agenti chimici	Categoria	7
componenti appositamente progettati per apparecchiature per l'individuazione o l'identificazione di sostanze o di agenti chimici	Categoria	7
componenti di acceleratore "qualificati per l'impiego spaziale"	Categoria	19
componenti di apparecchiature per la disseminazione di sostanze chimiche	Categoria	7
componenti per apparecchiature di nuoto subacqueo	Categoria	17
componenti per autorespiratori subacquei	Categoria	17
componenti per essere utilizzati con cariche propulsive liquide	Categoria	2
composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi	Categoria	8
condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico	Categoria	7
congegni di mira	Categoria	1,2,5
connettori che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave	Categoria	9
containers	Categoria	17
convertitori analogico-numeric	Categoria	11
convertitori di corrente di convezione	Categoria	18
convertitori di ossigeno liquido	Categoria	10
copertoni di ruote pneumatiche	Categoria	6
cromati	Categoria	8
cupole protettive	Categoria	10

MINISTERO DELLA DIFESA

cuscinetti silenziosi ed apparecchiature che contengono tali cuscinetti	Categoria	9
cuscinetti con sospensioni a gas o magnetiche	Categoria	9
cuscinetti con controlli per la soppressione delle vibrazioni o della segnatura	Categoria	9
diamminoesanitrobifenolo (DIPAM)	Categoria	8
diamminotrinitrobenzene (DATB)	Categoria	8
Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepina	Categoria	7
dietildifenilurea	Categoria	8
difluoroammina (HNF2)	Categoria	8
difluoruro di ossigeno	Categoria	8
dimetidifenilurea	Categoria	8
dimetilidrazina asimmetrica	Categoria	8
dimetilidrazina simmetrica	Categoria	8
dinitrammide di ammonio (ADN o SR 12)	Categoria	8
dinitroglicolurile (DNGU, DINGU)	Categoria	8
diottimaleato	Categoria	8
dispositivi di armamento di arma o di teste di guerra	Categoria	4
dispositivi di estremità di robots	Categoria	18
dispositivi d'innesco	Categoria	3
dispositivi di innesco di arma o di teste di guerra	Categoria	4
dispositivi di misura	Categoria	2
dispositivi di riduzione della segnatura	Categoria	2
dispositivi di sicurezza di arma o di teste di guerra	Categoria	4
dispositivi di sparo di arma o di teste di guerra	Categoria	4
dispositivi e kits di demolizione	Categoria	4
dispositivi esplosivi	Categoria	4
dispositivi pirotecnici militari	Categoria	4
dispositivi utilizzabili per la protezione dei sistemi a razzo e dei veicoli aerei senza equipaggio contro gli effetti nucleari	Categoria	10
eiettori e dispositivi pirotecnici di eiezione d'emergenza di personale di aeromobili	Categoria	10
elmetti militari	Categoria	13

MINISTERO DELLA DIFESA

emettitori di fasci di microonde	Categoria	19
equipaggiamenti per veicoli terrestri	Categoria	6
equipaggiamenti per gli aeromobili	Categoria	10
esabenzilesaazaisowurtzitano (HBIW)	Categoria	8
esaedro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina	Categoria	8
esanitrodifenilammina	Categoria	8
esanitroesazaisowurzitane (CL 20) o (HNIW)	Categoria	8
esanitrostilbene (HNS)	Categoria	8
esogene	Categoria	8
esplosivi militari	Categoria	8
esplosivi militari ad alto potenziale	Categoria	8
esplosivi organici ad alto potenziale	Categoria	8
esplosivi primari	Categoria	8
esplosivo	Categoria	8
esplosivo propellente	Categoria	8
etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile)	Categoria	8
etilesilacrilato	Categoria	8
etiletilendiamminodinitrato (EDDN)	Categoria	8
fenil-acil-cloruro, (w-cloroacetofenone) (CN)	Categoria	7
ferrocene	Categoria	8
fluoro	Categoria	8
forgiati	Categoria	16
fotocatodi a semiconduttori composti	Categoria	15
fucili	Categoria	1
fusioni	Categoria	16
gas lacrimogeni	Categoria	7
gelificanti M1, M2 e M3	Categoria	8
gelificanti per combustibili idrocarburici	Categoria	8
generatori da campo	Categoria	17
granate	Categoria	4

MINISTERO DELLA DIFESA

granate fumogene	Categoria	4
idrazina	Categoria	8
impianti di collaudo e valutazione di sistemi ad energia cinetica	Categoria	12
impianti per prove ambientali	Categoria	18
indumenti antibalistici	Categoria	13
indumenti antiesplorazione	Categoria	13
iniettori	Categoria	2
iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno	Categoria	19
interfacce elettriche tra l'alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta	Categoria	19
invertitori di immagine a fibra ottica	Categoria	15
ipriti all'azoto	Categoria	7
ipriti allo zolfo	Categoria	7
lanciafiamme militari	Categoria	2
lanciaproiettili	Categoria	2
lanciatori o generatori militari di fumo, gas	Categoria	2
lanciatori per veicoli aerei autonomi	Categoria	10
laser	Categoria	19
laser ad impulsi	Categoria	19
laser ad onda continua	Categoria	19
lewisiti	Categoria	7
macchinari estrusori a vite	Categoria	18
macchinari per movimentare carichi	Categoria	6
macchine per il taglio di propellenti estrusi	Categoria	18
magnesio	Categoria	8
maleato di piombo	Categoria	8
maschere di protezione	Categoria	10
materiale pirotecnico	Categoria	8
materiale pirotecnico militare	Categoria	2
materiali e costruzioni blindate	Categoria	13
materiali per l'addestramento militare	Categoria	14

MINISTERO DELLA DIFESA

materiali radioattivi	Categoria	7
materiali rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura	Categoria	17
metallo misch	Categoria	8
metil N-N difenilurea	Categoria	8
metiletildifenilurea (Centraliti)	Categoria	8
metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3) (DF)	Categoria	7
mezzi per il trasporto di artiglieria pesante	Categoria	6
mezzi per il trasporto di carri armati	Categoria	6
microcircuiti convertitori analogico-numeric	Categoria	11
microcircuiti e rilevatori	Categoria	10
mine	Categoria	4
miscelatori ad azione continua per propellenti solidi	Categoria	18
missili	Categoria	4
mitragliatrici	Categoria	1
modelli di collaudo	Categoria	19,17
modelli di materiali di armamento	Categoria	14
modelli militari di addestratori d'attacco	Categoria	14
moduli e circuiti stampati convertitori analogico-numeric	Categoria	11
mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari	Categoria	18
monomeri energetici, plasticizzanti e polimeri contenenti gruppi nitrici, nitruri, nitrati, nitraza o difluoro ammino	Categoria	8
monometilidrazina	Categoria	8
mortai	Categoria	2
motori aeronautici e loro componenti appositamente progettati	Categoria	10
motori diesel amagnetici	Categoria	9
motori elettrici sottomarini	Categoria	9
motori marini	Categoria	9
motori diesel marini	Categoria	9
motori per veicoli terrestri	Categoria	6
motrici	Categoria	6

MINISTERO DELLA DIFESA

munizioni e loro componenti	Categoria	3
N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica)	Categoria	8
N-butil-ferrocene ed altri derivati del ferrocene	Categoria	8
N-metil-P-nitroanilina	Categoria	8
N-pirrolidinone	Categoria	8
nastri qualificati per impiego spaziale	Categoria	19
navi da guerra	Categoria	9
navi di superficie	Categoria	9
navi subacquee	Categoria	9
neopentil (diallile) ossi, tris (diottile) fosfato titanato, chiamato anche titanio IV,2,2 [bis 2-propenolato-metil, butanolato o tris (diottile) fosfato-O] o (LICA)	Categoria	8
nitrate di idrossiammonio (HAN)	Categoria	8
nitrate di guanidina	Categoria	8
nitrate di idrazina	Categoria	8
nitrate di potassio	Categoria	8
nitrate di triamminoguanidina (TAGN)	Categoria	8
nitratometilmetilossetano o poli (3-nitratometil, 3-metilossetano) (poli-NIMMO) (NMMO)	Categoria	8
nitratatori di tipo continuo	Categoria	18
nitrileossido di butadiene (BNO)	Categoria	8
nitroamido	Categoria	8
nitrocellulosa	Categoria	8
nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG)	Categoria	8
O-Clorobenzilidenemalononitrile (o Clorobenzalmalononitrile) (CS)	Categoria	7
O-Alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) Alchil (Metil, Etil, n Propil o Isopropil) fosfono-fluoridrati	Categoria	7
O-Alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (Metil, Etil, n Propil o Isopropil)- aminoetil alchil (Metil, Etil, n Propil o Isopropil) fosfonotiolato e loro corrispondenti sali alchilati e protonati	Categoria	7
O-Alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) N,N - dialchil (Metil, Etil, n Propil o Isopropil) fosforamidocianuri	Categoria	7
O-Etil N,N-dimetilfosforamidocianuri (CAS 77-81-6) (TABUN) (GA)	Categoria	7
O-Etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9)	Categoria	7

MINISTERO DELLA DIFESA

O-Etil-2-di-isopropilammino etil metilfosfonato (CAS 57856-11-8) (QL)	Categoria	7
O-Isopropil metilfosfonofluoridrato, (CAS 107-44-8) (Sarin) (GB)	Categoria	7
O-Pinacolil metilfosfonofluoridrato (CAS 96-64-0) (Soman) (GD)	Categoria	7
obici	Categoria	2
ottogene (ciclotetrametiltetranitroammina)	Categoria	8
officine mobili di riparazione	Categoria	6
officine mobili appositamente progettate per la manutenzione di apparecchiature militari	Categoria	17
ogive dei veicoli di rientro	Categoria	4
ossidanti liquidi	Categoria	8
ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2(2-idrossipropanossi)		
propilammino (BOBBA 8)	Categoria	8
ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino (metil BAPO)	Categoria	8
ossido ferrico sopraffino (ematite Fe ₂ O ₃)	Categoria	8
ossigeno	Categoria	8
ossigeno liquido	Categoria	8
ottaidro -1,3,5,7-tetranitro - 1,3,5,7- tetrazina	Categoria	8
otturatori a scatto elettrico	Categoria	15
palmitati metallici (chiamati anche Octol)	Categoria	8
paracadute	Categoria	10
passaggi a scafo	Categoria	9
pentaeritritetranitrato, (PETN)	Categoria	8
perclorati	Categoria	8
perclorati di idrazina	Categoria	8
perclorato di 2 (5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III) o (PC)	Categoria	8
perclorato di ammonio	Categoria	8
perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) pentaammina cobalto (III) o (BNCP)	Categoria	8
perclorato, di idrossiammonio (HAP)	Categoria	8
perossido di idrogeno	Categoria	8
picrato di ammonio	Categoria	8
picrilamminodinitropiridina (PYX)	Categoria	8

MINISTERO DELLA DIFESA

pistole automatiche	Categoria	1
placche a microcanali	Categoria	15
poli (epicloroidrina)	Categoria	8
poli (epiclorohidrindio) e triolo	Categoria	8
poliammina cianoetilata addotta con glicidolo e suoi sali	Categoria	8
poliammina cianoetilata e i suoi sali	Categoria	8
polibutadiene con radicali ossidrilici terminali (HTPB)	Categoria	8
policianodifluoramminoetilenossido (PCDE)	Categoria	8
poliglicidilnitrato o poli (Nitratoetil ossirano) (Poli-GLIN) (PGN)	Categoria	8
polimero di azoturo di glicidile (GAP) e suoi derivati	Categoria	8
polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro	Categoria	8
polinitroortocarbonati	Categoria	8
polvere di alluminio in forma sferica	Categoria	8
polvere fine di ferro	Categoria	8
polvere nera	Categoria	8
ponti	Categoria	17
precursori	Categoria	8
precursori per la Guerra Chimica	Categoria	7
presse di disidratazione	Categoria	18
prodotti pirotecnici militari	Categoria	4
prodotti pirotecnici militari	Categoria	8
prodotti semilavorati	Categoria	16
propano	Categoria	8
propellente per bocche da fuoco	Categoria	8
propellente solido (UN Classe 1.1)	Categoria	8
propellente solido (UN Classe 1.3)	Categoria	8
propellenti	Categoria	8
propellenti compositi	Categoria	8
propellenti con collanti alla nitro	Categoria	8
propellenti incollati a stampo	Categoria	8

MINISTERO DELLA DIFESA

propellenti militari	Categoria	8
propileneimide, 2-metilaziridine	Categoria	8
protezioni corazzate per parti vitali	Categoria	6
QL: O-etil-di-isopropilammino etil metilfosfonato (CAS 57856-11-8)	Categoria	7
radome	Categoria	10
razzi	Categoria	4
reattori nucleari	Categoria	17
registratori per il trattamento delle immagini	Categoria	15
reti antisiluri	Categoria	9
reti antisommersibile	Categoria	9
rifornimento sotto pressione	Categoria	10
rimorchi	Categoria	6
RPV	Categoria	10
salicinato di piombo	Categoria	8
salicinato di rame basico	Categoria	8
Sarin (GB): o-Isopropil metilfosfonofluoridrato (CAS 107-44-8)	Categoria	7
scafi o parti di scafi	Categoria	9
sensori e dispositivi d'innescio	Categoria	3
serbatoi di stoccaggio	Categoria	2
siluri	Categoria	4
simulacri di materiali di armamento	Categoria	14
simulatori appositamente progettati per i reattori nucleari	Categoria	17
simulatori di addestratori al bersaglio radar	Categoria	14
simulatori di addestratori d'armamento	Categoria	14
simulatori di addestratori per la guerra antisommersibile	Categoria	14
simulatori di addestratori per la guida di aeromobili teleguidati	Categoria	14
simulatori di addestratori radar	Categoria	14
simulatori di apparecchiature di addestramento al tiro	Categoria	14
simulatori di generatori di bersagli radar	Categoria	14
simulatori di lancio di missili	Categoria	14

MINISTERO DELLA DIFESA

simulatori di materiali per bersagli	Categoria	14
simulatori di navigazione	Categoria	14
simulatori di volo	Categoria	14
simulatori di volo IFR	Categoria	14
simulatori di volo operativo	Categoria	14
simulatori per aeromobili teleguidati	Categoria	14
sistemi a fascio di particelle	Categoria	19
sistemi a radiofrequenza ad elevata potenza	Categoria	19
sistemi ad energia diretta	Categoria	19
sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili	Categoria	12
sistemi automatici di guida per carichi paracadutati	Categoria	10
sistemi d'arma	Categoria	2,3
sistemi d'arma ad energia cinetica	Categoria	12
sistemi d'arma ad energia diretta	Categoria	19
sistemi di acquisizione	Categoria	5
sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno	Categoria	12
sistemi acquisizione o di inseguimento del bersaglio	Categoria	19
sistemi di bordo destinati al controllo degli armamenti	Categoria	5
sistemi di controllo della pressione di gonfiaggio	Categoria	6
sistemi di controllo per apparecchiature di scoperta subacquea	Categoria	9
sistemi di designazione	Categoria	5
sistemi di generazioni di immagini	Categoria	14
sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse più grandi di 0,1 g a velocità superiori a 1,6 Km/s, a fuoco singolo o rapido	Categoria	19
sistemi di raffreddamento per sistemi di visione	Categoria	15
sistemi di sorveglianza	Categoria	5
sistemi di telemetria	Categoria	5
sistemi di trasmissione di potenza per veicoli	Categoria	6
sistemi elettronici, per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico subacqueo, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici. proiettate per introdurre segnali estranei od erronei nei ricevitori	Categoria	11

MINISTERO DELLA DIFESA

sonar		
sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio	Categoria	19
sistemi inseguimento del bersaglio	Categoria	5
sistemi interattivi di scenari per simulatori	Categoria	14
sistemi laser ad impulsi o ad onde continue	Categoria	19
software	Categoria	21
solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5)	Categoria	7
solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2)	Categoria	7
Soman: O-Pinacolil metilfosfonofluoridrato (CAS 96-64-0) (GD)	Categoria	7
sospensioni per veicoli terrestri	Categoria	6
sostanze radioattive	Categoria	7
speciali rinforzi strutturali per montaggio di armi	Categoria	6
stannato di piombo	Categoria	8
stearati metallici	Categoria	8
stifnato normale e basico di piombo	Categoria	8
sub-idruri di titanio con stechiometria TiH 0,65-1,68	Categoria	8
Tabun (GA): O-Etil N, N-dimetilfosforamidocianuro (CAS 77-81-6)	Categoria	7
tecnologia di progetto per l'integrazione	Categoria	10
tecnologia per la produzione	Categoria	18
tecnologia per la progettazione di impianti completi	Categoria	18
tecnologia per lo sviluppo, produzione o impiego di biopolimeri o colture di cellule specifiche	Categoria	7
tecnologia per lo sviluppo, produzione od uso di agenti tossici componenti e materiali relativi	Categoria	7
tecnologia specifica per l'incorporazione di biocatalizzatori, in sostanze vettori militari o materiali militari	Categoria	7
tecnologia utilizzabile per la protezione dei sistemi a razzo e dei veicoli aerei senza equipaggio contro gli effetti nucleari	Categoria	10
tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciclo-ottano (TAT)	Categoria	8
tetraacetildibenzilesaazaisowurtzitano (TAIW)	Categoria	8
tetrazodecalina	Categoria	8
tetraetilenepentaminaacrilonitrile (TEPAN)	Categoria	8

MINISTERO DELLA DIFESA

tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile (TEPANOL)	Categoria	8
tetranitrobenzotetrazopentalene (TACOT)	Categoria	8
tetranitroglicolurile (TNGU, SORGUYL)	Categoria	8
tetranitronaftalina	Categoria	8
titanio IV, [(2-propenolato-1) metil, N-propanolatometil] butanolato-1, chiamato anche tris (diottile) fosfato (KR3512)	Categoria	8
titanio IV, [2-propenolato-1-metil, N-propalolatometil] butanolato-1, chiamato anche tris (diottile) pirofosfato (KR3538)	Categoria	8
trattori	Categoria	6
trattori di artiglieria ad alta velocità	Categoria	6
treni blindati	Categoria	6
triamminotrinitrobenzene (TATB)	Categoria	8
triclorobenzene	Categoria	8
trietilalluminio (TEA)	Categoria	8
trietileneglicoldinitrato (TEGDN)	Categoria	8
trifenil bismuto (TPB)	Categoria	8
trifluoruro di cloro	Categoria	8
triidrossibutano (1,2,4 butantriolo)	Categoria	8
trimetilalluminio (TMA)	Categoria	8
trinitrato di butantriolo (BTTN)	Categoria	8
trinitroanisolo	Categoria	8
trinitrofenilmetilnitrammina (tetryl)	Categoria	8
trinitronaftalina	Categoria	8
trinitroresorcina (acido stifenico)	Categoria	8
trinitrossilene	Categoria	8
tris (2-cloroetil) ammina (HN3) (CAS 555-77-1)	Categoria	7
tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1)	Categoria	7
tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido (MAPO)	Categoria	8
tris vinossi propano addotto (TVOPA)	Categoria	8
tubi ad agilità di frequenza	Categoria	11
tubi convertitori di visione all'infrarosso	Categoria	15

MINISTERO DELLA DIFESA

tubi di telecamere a bassa luminosità	Categoria	15
tubi intensificatori di immagine	Categoria	15
tubi piroelettrici per telecamere	Categoria	15
tute anti-g	Categoria	10
ugelli per motori a razzo di missile	Categoria	4
unità di addestramento mobili	Categoria	14
unità di comando di robots	Categoria	17
veicoli terrestri	Categoria	6
veicoli addetti al rifornimento di grande capacità	Categoria	6
veicoli aerei autonomi	Categoria	10
veicoli aerei con guida a distanza	Categoria	10
veicoli aerei senza equipaggio	Categoria	10
veicoli anfibi	Categoria	6
veicoli armati, corazzati o muniti di supporti per armi	Categoria	6
veicoli di soccorso	Categoria	6
veicoli in grado di attraversare a guado acque profonde	Categoria	6
veicoli militari equipaggiati per la posa delle mine	Categoria	6
veicoli militari equipaggiati per il lancio delle munizioni	Categoria	6
veicoli per il trasporto dei sistemi di missili balistici e di aeromobili senza equipaggio	Categoria	6
veicoli per il controllo dei sistemi di missili balistici e di aeromobili senza equipaggio	Categoria	6
veicoli per il lancio dei sistemi di missili balistici e di aeromobili senza equipaggio	Categoria	6
veicoli per il maneggio dei sistemi di missili balistici e di aeromobili senza equipaggio	Categoria	6
veicoli per l'attivazione dei sistemi di missili balistici e di aeromobili senza equipaggio	Categoria	6
veicoli per il controllo dei sistemi di missili balistici e di aeromobili senza equipaggio	Categoria	6
veicoli semicingolati	Categoria	6
veicoli specializzati gittaponte	Categoria	6
vettori di espressione	Categoria	7

MINISTERO DELLA DIFESA

virus	Categoria	7
zirconio	Categoria	8

CODIFICAZIONE

Il codice di identificazione della Categoria di appartenenza del materiale da sottoporre ad autorizzazione si compone di sei caratteri

alfanumerici.

I primi due indicano la Categoria |_|_| , i rimanenti |_|_|_|_| indicano paragrafi, sottoparagrafi, ecc.

Il simbolo 0 (zero) completa gli spazi non utilizzati dai caratteri alfanumerici.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi:

- Armi lunghe da sparo	_____	0	1	b	0	0	0
- Munizioni:	_____	0	3	0	0	0	0
- Cianuro di bromobenzile (CA):	_____	0	7	c	1	0	0
- Motore elettrico ad inversione rapida:	_____	0	9	b	2	b	0
- Paracadute per lancio di precisione:	_____	1	0	h	1	a	0
- Autorespiratori a circuito chiuso:	_____	1	7	a	1	0	0
- Robots:	_____	1	7	e	0	0	0
- Software per simulazione di scenari operativi:	_____	2	1	b	1	c	0

MINISTERO DELLA DIFESA

TABELLA RIASSUNTIVA DEI
PROGRAMMI DI COPRODUZIONE INTERNAZIONALE 2011

NR.	PROGRAMMA	TIPOLOGIA	PAESI PARTECIPANTI	DITTE ITALIANE PARTECIPANTI
1	EFA	VELIVOLO MULTIRUOLO	ITALIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, SPAGNA, AUSTRIA	AEREA, AGUSTA WESTLAND, ALENIA AERMACCHI, ALENIA AERONAUTICA, A.S.E., ASTER, AVIO, ELT ELETTRONICA, FIMAC, JOINTEK, LOGIC, M.B.D.A., MAGNAGHI AERONAUTICA, MES (MECCANICA PER L'ELETTRONICA E SERVOMECCANISMI), MICROTECNICA, NORTHROP- GRUMMAN ITALIA, NOVURANIA, OMA (OFFICINE MECCANICHE AERONAUTICHE), OTO MELARA, SECONDO MONA, SELEX ELSAG (DAL 1 GIUGNO 2011 EX SELEX COMMUNICATIONS), SELEX GALILEO (DAL 1 GIUGNO 2011 EX GALILEO AVIONICA), SELEX SISTEMI INTEGRATI, SICAMB, SIMMEL DIFESA, SIRIO PANEL, TESEO, THALES ITALIA.
2	EH 101	ELICOTTERO TRASPORTO	ITALIA, GRAN BRETAGNA	AEREA, AGUSTA WESTLAND, AVIO, ELETTRONICA, LOGIC, M.B.D.A., MICROTECNICA, NORTHROP GRUMMAN ITALIA, OMA (OFFICINE MECCANICHE AERONAUTICHE), PIAGGIO AERO INDUSTRIES, SECONDO MONA, SELEX ELSAG (DAL 1 GIUGNO 2011 EX SELEX COMMUNICATIONS), SICAMB, SELEX SISTEMI INTEGRATI, SELEX GALILEO.
3	ESSOR	SOFTWARE DEFINED RADIO	ITALIA, FINLANDIA, FRANCIA, POLONIA, SPAGNA, SVEZIA	SELEX ELSAG (DAL 1 GIUGNO 2011 Ex SELEX COMMUNICATIONS).
4	FREMM	FREGATE	ITALIA, FRANCIA	

MINISTERO DELLA DIFESA

		MULTIMISSIONE		AVIO, CONSORZIO SIGEN, FINCANTIERI, I.D.S. INGEGNERIA DI SISTEMI, M.B.D.A., ORIZZONTE SISTEMI NAVALI, OTO MELARA, SELEX ELSAG (DAL 1 GIUGNO 2011 EX SELEX COMMUNICATIONS), SELEX GALILEO, SELEX SISTEMI INTEGRATI, WHITEHEAD ALENIA SISTEMI SUBACQUEI.
5	FSAF	MISSILE DIFESA S/A	ITALIA, FRANCIA	AVIO, I.S.I. - GEIE, M.B.D.A., MES (MECCANICA PER L'ELETTRONICA E SERVOMECCANISMI), NORTHROP GRUMMAN ITALIA, OTO MELARA, RHEINMETALL ITALIA, SELEX GALILEO (DAL 1 GIUGNO 2011 EX GALILEO AVIONICA), SELEX SISTEMI INTEGRATI, SIMMEL DIFESA.
6	HAWK VIABILITY	SISTEMA MISSILISTICO TERRA/ARIA	ITALIA, FRANCIA, USA	GAROFOLI, M.B.D.A., MES (MECCANICA PER L'ELETTRONICA E SERVOMECCANISMI), SELEX GALILEO (DAL 1 GIUGNO 2011 EX GALILEO AVIONICA), SELEX SISTEMI INTEGRATI, VITROCISSET.
7	IRIS-T	SISTEMA MISSILISTICO ARIA/ARIA	GERMANIA, ITALIA, SVEZIA, NORVEGIA, GRECIA, CANADA	AVIO, M.B.D.A., MAGNAGHI AERONAUTICA, NORTHROP GRUMMAN ITALIA, SELEX SISTEMI INTEGRATI, SIMMEL DIFESA,.
8	JSF	VELIVOLO MULTIRUOLO	ITALIA, USA, GRAN BRETAGNA, OLANDA, NORVEGIA, DANIMARCA, TURCHIA, CANADA, AUSTRALIA	AEREA, AEROSKUR S.P.A., ALENIA AERMACCHI, ALENIA AERONAUTICA, ALENIA S.I.A., A.R.I.S. S.P.A. (APPLICAZIONI RIELABORAZIONI IMPIANTI SPECIALI), A.S.E., ASTER, AVIO, AVIOGEO AIRPORT EQUIPMENT, COMAU ELETTRONICA, ELETTRONICA MELARA, FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A., FORGITAL, GEMELLI, INNSE BERARDI, LAER, LOGIC, MAGNAGHI AERONAUTICA, MAKO SHARK, MBDA ITALIA S.P.A., MECAER

MINISTERO DELLA DIFESA

				AVIATION GROUP, MES (MECCANICA PER L'ELETTRONICA E SERVOMECCANISMI), MICROTECNICA, MOOG ITALIANA, NORTHROP GRUMMAN ITALIA, OMA (OFFICINE MECCANICHE AERONAUTICHE), OMPM (OFFICINA MERIDIONALE DI PRECISIONE MECCANICA), OTO MELARA, PIAGGIO AERO INDUSTRIES, PIETRO ROSA TBM, REV- AVIATION, ROTODYNE, CONSORZIO S3LOG, SECONDO MONA, SELEX ELSAG (DAL 1 GIUGNO 2011 EX SELEX COMMUNICATIONS), SELEX GALILEO (DAL 1 GIUGNO 2011 EX GALILEO AVIONICA), SELEX SISTEMI INTEGRATI (DAL 1 GIUGNO 2011 EX ELSAG DATAMAT), SICAMB, SIRIO PANEL, TCS GROUP, TESEO, UMBRA CUSCINETTI, VITROCISSET.
9	MEADS	SISTEMA MISSILISTICO DIFESA AEREA	ITALIA, USA, GERMANIA	M.B.D.A., NORTHROP GRUMMAN ITALIA, OTO MELARA., SELEX SISTEMI INTEGRATI, SELEX GALILEO (DAL 1 GIUGNO 2011 EX GALILEO AVIONICA).
10	METEOR	SISTEMA MISSILISTICO DI COMBATTIMENTO ARIA/ARIA	ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA, SVEZIA, REGNO UNITO	M.B.D.A., NORTHROP GRUMMAN ITALIA
11	MIDS	SISTEMA COMANDO E CONTROLLO	ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA, USA	SELEX ELSAG (DAL 1 GIUGNO 2011 EX SELEX COMMUNICATIONS).
12	MU – 90	SILURO LEGGERO	ITALIA, FRANCIA	AVIO, I.S.I.- GEIE, MICROTECNICA.WHITEHEAD ALENIA SISTEMI SUBAQUEI.
13	NAEW&C	SISTEMA TIPO AWACS	ITALIA, BELGIO, CANADA, DANIMARCA, GERMANIA, GRECIA,	AGUSTA WESTLAND, ALENIA AERMACCHI, ASTER, ELETTRONICA, SELEX ELSAG (DAL 1 GIUGNO 2011 EX SELEX COMMUNICATIONS), LOGIC, SELEX


MINISTERO DELLA DIFESA

			LUSSEMBURGO, OLANDA, NORVEGIA, PORTOGALLO, TURCHIA, USA	SISTEMI INTEGRATI, SELEX GALILEO (DAL 1 GIUGNO 2011 EX GALILEO AVIONICA).
14	NATO – ACCS	SISTEMA COMANDO E CONTROLLO	ITALIA, BELGIO, FRANCIA, GERMANIA, DANIMARCA, GRAN BRETAGNA, NORVEGIA, OLANDA, SPAGNA, TURCHIA	SELEX SISTEMI INTEGRATI
15	NH – 90	ELICOTTERO	ITALIA, GERMANIA, FRANCIA, OLANDA, PORTOGALLO, BELGIO	AEREA, AGUSTA WESTLAND, AVIO, ELETTRONICA, ELETTRONICA ASTER, LOGIC, MAGNAGHI AERONAUTICA, SELEX ELSAG (DAL 1 GIUGNO 2011 EX SELEX COMMUNICATIONS), M.B.D.A., MES (MECCANICA PER L'ELETTRONICA E SERVOMECCANISMI) , MICROTECNICA, OMA (OFFICINE MECCANICHE AERONAUTICHE), SALVER, SECONDO MONA, SICAMB, SIRIO PANEL, PIAGGIO AERO INDUSTRIES, SELEX GALILEO (DAL 1 GIUGNO 2011 EX GALILEO AVIONICA), SELEX SISTEMI INTEGRATI, WHITEHEAD ALENIA SISTEMI SUBACQUEI.
16	ORIZZONTE	UNITA' NAVALI ANTIAEREE	ITALIA, FRANCIA	AVIO, CONSORZIO SIGEN, ELETTRONICA, FINCANTIERI, IFEN ING. AMEDEO LIA, OTO MELARA, ORIZZONTE SISTEMI NAVALI, SELEX ELSAG (DAL 1 GIUGNO 2011 EX SELEX COMMUNICATIONS), SELEX SISTEMI INTEGRATI, WHITEHEAD ALENIA SISTEMI SUBACQUEI, SELEX SISTEMI INTEGRATI (DAL 1 GIUGNO 2011 EX ELSAG DATAMAT).
17	PAAMS	SISTEMA MISSILISTICO	ITALIA, FRANCIA GRAN BRETAGNA	ISI- GEIE, M.B.D.A., NORTHROP

MINISTERO DELLA DIFESA


		SUPERFICIE-ARIA PER UNITA' HORIZON		GRUMMAN ITALIA, OTO MELARA, SELEX SISTEMI INTEGRATI, SIMMEL DIFESA, SELEX ELSAG (DAL 1 GIUGNO 2011 EX SELEX COMMUNICATIONS).
18	SOSTAR	SISTEMA DI SORVEGLIANZA TERRESTRE AEROPORTATO	ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA, OLANDA	SELEX GALILEO (DAL 1 GIUGNO 2011 EX GALILEO AVIONICA).
19	STAND-OFF (Storm Shadow)	SISTEMA ARMAMENTO ARIA/SUPERFICIE	ITALIA, GRAN BRETAGNA, FRANCIA	AGUSTA WESTLAND, AVIO, L.M.A., M.B.D.A., PIAGGIO AERO INDUSTRIES, SELEX SISTEMI INTEGRATI.
20	U 212 A	SOMMERGIBILE	ITALIA, GERMANIA	AVIO, CALZONI, FINCANTIERI, WHITEHEAD ALENIA SISTEMI SUBACQUEI.
21	VULCANO	CANNONE NAVALE POLIVALENTE MUNIZIONAMENTO	ITALIA, OLANDA, SPAGNA	OTO MELARA.

**Valori delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva
verso i paesi NATO/UE e non NATO/UE + OSCE non UE (3.059,83 mln €) ***




* al netto delle autorizzazioni all'esportazione definitiva rilasciate nell'ambito dei Programmi Intergovernativi

**Valori delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva
verso paesi NATO/UE (1.014,24 mln €)***




* al netto delle autorizzazioni all'esportazione definitiva rilasciate nell'ambito dei Programmi Intergovernativi

**Valori delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva
nei Programmi Intergovernativi (2.201,89 mln €)**




**Valori delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva
verso paesi non NATO/UE (2.045,91 mln €)**




Fonte dati: Min. Esteri

**Valori delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva
per aree geografiche (3.059,83 mln €)***



* al netto delle autorizzazioni all'esportazione definitiva rilasciate nell'ambito dei Programmi Intergovernativi


Valori delle OPERAZIONI di esportazione effettuate verso tutte le aree politiche (2.664,61 mln)



Fonte dati: Agenzia Dogane

anno 2011


Valori delle OPERAZIONI di esportazione effettuate verso paesi NATO/UE (1.487,10 mln €)



Fonte dati: Agenzia Dogane


anno 2011

Tabella 8





anno 2011

Valori delle OPERAZIONI di esportazione per aree geografiche (2.664,61 mln €)




Fonte dati : Agenzia delle Dogane






**Andamento dei VALORI delle OPERAZIONI di esportazione*
(mln di € c.e. 2011)**



* Fonte dati: Agenzia delle Dogane

**Andamento dei VALORI delle OPERAZIONI di esportazione
temporanea nei Programmi Intergovernativi*
(mln di € c.e. 2011)**



* Fonte dati: Agenzia delle Dogane

Andamento delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva e delle OPERAZIONI
di esportazione di materiali d'armamento nel periodo 1997 - 2011
(mln di € c.e. 2011)

Tabella 14

